




REGIONE DEL VENETO

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027

aggiornamento 2023



ALLEGATO G1

**Pareri della Commissione Regionale per la
Valutazione Ambientale Strategica**

Sommario

	Pagina
Parere motivato n. 208 del 05/10/2023 della Commissione Regionale VAS	3
Parere motivato n. 42 del 20/03/2024 della Commissione Regionale VAS	27
Relazione istruttoria tecnica sulla valutazione di incidenza ambientale n. 94 del 20/03/2024 (allegato al Parere motivato n. 42 del 20/03/2024 della Commissione Regionale VAS)	30



PARERE MOTIVATO

N. 208 IN DATA 5 OTTOBRE 2023

OGGETTO: Rapporto straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022 - 2027 – Anno di riferimento 2022.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*” costituisce il quadro di riferimento normativo per le “*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*”;
- l'art. 18 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera d), della legge n. 108 del 2021, definisce modalità tecniche ed operative per lo svolgimento del monitoraggio VAS di piani e programmi;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS la Commissione Regionale per la VAS;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto con nota prot. reg. n. 529068 del 29.09.2023;

VISTA la richiesta di precisazioni prot. reg. n. 533751 del 03.10.2023, formulata dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, finalizzata al perfezionamento della documentazione precedentemente acquisita;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto con nota prot. reg. n. 536338 del 04.10.2023, in riscontro alla nota del 03.10.2023 prot. reg. n. 533751;

CONSIDERATO CHE oggetto dell'istanza è il “*Rapporto straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027*” relativo all'anno 2022;

EVIDENZIATO CHE il Rapporto straordinario di monitoraggio VAS ha analizzato lo scenario d'azione del Piano Faunistico Venatorio, andando a delineare i “*principi informativi*” ai quali devono rispondere gli obiettivi prioritari e le azioni di piano ed analizzandone al contempo la coerenza. Nel Rapporto straordinario è stata inoltre svolta un'analisi di coerenza, associando gli obiettivi prioritari del Piano e le relative azioni strategiche agli obiettivi ed ai target delle strategie nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile, il tutto finalizzato a



definire il contributo del piano al raggiungimento degli obiettivi delle predette strategie. Al contempo, seguendo un corretto approccio metodologico, il rapporto straordinario di monitoraggio ha associato le azioni di Piano agli indicatori previsti dal piano di monitoraggio VAS, costruendo così un indicatore di processo teso a quantificare quanto l'azione dello strumento di pianificazione ha inciso rispetto il contesto territoriale di riferimento, che viene anch'esso misurato attraverso l'individuazione di un apposito indicatore definito per l'appunto di "contesto";

VISTI, nel dettaglio, i risultati delle analisi svolte sul popolamento dei n. 19 indicatori trattati all'interno del Rapporto Straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio regionale, che si riportano integralmente a seguire:

"[...]

Indicatore 1 - Territorio agro-silvo-pastorale (Art. 8, comma 1, L.r.50/1993)

Il TASP misurato, in aderenza con i dati nazionali sul consumo di suolo, evidenzia l'aumento degli improduttivi di origine antropica sia rispetto alle superfici urbanizzate, sia rispetto alle opere pubbliche e infrastrutture. L'erosione del TASP è alla base anche della sostenibilità sociale dell'attività venatoria nelle aree dove lo sprawl oblitera e, di conseguenza, ne condiziona l'esercizio rispetto alle nuove connotazioni urbanistiche. In questo senso, può rendersi necessario provvedere a mantenere aree cuscinetto, anche non in fregio alle presenti aree di protezione, affinché la fauna di interesse localmente presente e l'esercizio dell'attività venatoria non contrastino con il tessuto sociale e territoriale così modificato. La misura del TASP si riflette su tutte le successive analisi degli istituti di Piano, con particolare riguardo agli istituti di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura) e che dovranno attentamente verificare anche la necessità di introdurre eventuali misure correttive affinché i parametri di Piano si mantengano sostenibili. Dalla misura dell'indicatore emergono le seguenti tematiche non ancora completamente perfezionate o risolte:

- *l'infrastruttura dati territoriali del TASP presenta un disallineamento rispetto all'Infrastruttura Dati Territoriale della regione del Veneto (<https://idt2.regione.veneto.it/>) dovuta all'applicazione del principio informatore "2b. - Il patrimonio informativo acquisito è il punto di partenza da cui sviluppare il Piano Faunistico Venatorio Regionale", ciò va necessariamente ricondotto al principio informatore "Esiste un unico livello di pianificazione di carattere regionale", al fine di poter utilizzare gli strumenti regolarmente predisposti nell'ambito della Carta di Copertura del Suolo;*
- *la previsione dell'Art. 3, comma 3, L.r. 2/2022, che prevede un aggiornamento annuale del TASP non trova corrispondenza con il dato che può fornire l'Infrastruttura Dati Territoriale della regione del Veneto (<https://idt2.regione.veneto.it/>) che ha una revisione periodica generalmente triennale. A questo proposito potrebbe essere integrato il dato sul consumo di suolo fornito da ISPRA che tuttavia, a causa della sua genesi raster (celle di 10 m) dovuta alla lettura dei dati satellitari di Sentinel 2, risulta comunque di difficile integrazione;*
- *l'erosione del TASP, che dipende essenzialmente dai processi di pianificazione urbanistica, amplifica le situazioni in cui possono manifestarsi conflittualità e aumenta la relativa densità venatoria. Tali pianificazioni dovrebbero necessariamente essere compatibili con la Pianificazione regionale ed essere tenuti da conto nei procedimenti di valutazione ambientale, in particolar modo quando obliterano territori afferenti agli istituti di protezione del PFVR (si veda il dettaglio negli indicatori 6 e 7). Inoltre, al fine di mitigare le conseguenze per nulla dovute alle previsioni del PFVR 2022-2027, può rendersi necessario prevedere anche Aree di rispetto nei territori che più manifestino tali conflittualità e non solo in fregio agli istituti di protezione;*
- *la disponibilità di TASP venabile negli Ambiti Territoriali di Caccia, vede una sempre più marcata necessità di ampliare gli ambiti stessi, in quanto talune situazioni sono talmente frammentate da non consentire più, in ambiti così ridotti, di praticare l'esercizio dell'attività venatoria in sicurezza senza depauperare il patrimonio faunistico presente, con una eccessiva e localizzata pressione.*



Indicatore 2 - Criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Non si manifestano criticità, fatto salvo quelle derivanti dall'obliterazione del TASP regionale, che debbono essere tenute debitamente da conto al momento dell'individuazione e concessione di nuovi Istituti privatistici.

Indicatore 3 - Territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria destinato a protezione della fauna selvatica

L'effetto della riduzione del TASP risalta anche in questo caso, rendendo complesso il mantenimento delle percentuali tutelate per norma. Al di là delle aree individuate ai sensi di altre leggi e disposizioni, nei successivi indicatori (indicatori 6 e 7) sarà trattato nel dettaglio l'effetto che questo ha su Oasi di Protezione (OP) e Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC). Si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, per includere la Foresta demaniale dello Stato denominata Rotolon in Comune di Recoaro Terme (VI) tra le aree riconosciute dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027. Le ulteriori ed eventuali misure correttive sono prospettate negli indicatori di dettaglio soprarichiamati.

Indicatore 4 - Ambiti territoriali di caccia

Anche in questo caso risulta evidente come siano le aree territoriali pedemontane e della pianura veneta a risentire maggiormente degli effetti di obliterazione del TASP regionale. Si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, poiché nella fase di consultazione con i portatori di interesse emerge che:

- *risultano essere relativamente importanti le situazioni di Padova Rovigo e Vicenza, tuttavia mentre queste ultime risultano già suddivise in Ambiti sufficientemente grandi affinché gestione ed esercizio dell'attività venatoria possano essere garantiti agli associati, Padova presenta molteplici e ripetute, ancorché localizzate, situazioni di disagio, dove le densità reali tendono a superare la TASP venabile presente, a causa dell'espanso sprawl urbano che ne caratterizza il contesto territoriale;*
- *si rilevano puntuali necessità di ricondurre il confine degli ambiti su elementi territoriali riconoscibili e tabellabili, o di riportarsi sui confini amministrativi comunali ugualmente cartograficamente riconoscibili. Questo accade tra gli Ambiti ATC PD01 e ATC PD02, dove il confine è riportato sulla viabilità esistente. Accade anche tra gli ATC TV07 e ATC TV08 ugualmente con la proposta di rifarsi alla viabilità esistente.*

Indicatore 5 - Comprensori alpini

L'obliterazione del TASP regionale ha effetti decisamente minori in tutta la Zona Alpi della Regione, fatti salvi i Comprensori Alpini della Provincia di Treviso. Inoltre, per alcuni comprensori sono evidenti gli scostamenti segnalati tra l'infrastruttura dati del PFVR 2022-2027 e l'Infrastruttura Dati Territoriale della regione del Veneto (<https://idt2.regione.veneto.it/>). Si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, poiché nella fase di consultazione con i portatori di interesse emerge anche che:

- *i comprensori della Provincia di Vicenza non risultano ancora pienamente conformi con i principi informativi n. 1. "Esiste un unico livello di pianificazione di carattere regionale", in quanto si discostano da quanto previsto nelle province di Belluno, Treviso e Verona che tradizionalmente si conformano ai limiti amministrativi Comunali (sui quali insistevano le cosiddette Riserve tradizionalmente individuate) e 2a. "La pianificazione si fonda e si struttura in continuità con i precedenti cicli di pianificazione e di valutazione ambientale", in quanto anche in provincia di Vicenza si sono tradizionalmente conformati ai limiti amministrativi Comunali;*
- *medesima esigenza rileva il Comprensorio Alpino e il Comune di Cerro Veronese, dove una irrisoria parte del territorio precedentemente assestato sul confine amministrativo, ne risulta erroneamente esclusa;*
- *la tradizionale numerazione dei Comprensori Alpini della Provincia di Belluno, in accordo con il principio informatore 2a. "La pianificazione si fonda e si struttura in continuità con i precedenti*



cicli di pianificazione e di valutazione ambientale”, andrebbe ripristinata. Tale indicazione, del tutto ininfluenza sotto l’aspetto pianificatorio, permetterebbe di evitare i refusi nelle annotazioni sui tesserini da parte dei soci, riscontrate anche nell’ambito dell’analisi funzionale allo studio per la valutazione di incidenza che attua le determinazioni assunte con il Parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano stesso;

- infine, anche per la Zona Alpi e la Linea Alpi, vi sono puntuali minime necessità di ricondurre il confine dei Comprensori su elementi territoriali riconoscibili e tabellabili, o di riportarsi sui confini amministrativi comunali cartograficamente riconoscibili. Si tratta in questo caso di minime aree in termini di metri quadri, probabilmente frutto del disallineamento tra le diverse banche dati vettoriali utilizzate per la formazione del Piano.

Indicatore 6 - Oasi di protezione

La cancellazione del TASP influisce contemporaneamente sulla distribuzione e abbondanza delle specie e sulle situazioni sociali di possibile conflitto che per questa si creino. La possibilità di tutela, conservazione e gestione del patrimonio faunistico ne risultano talvolta profondamente alterate, così come le azioni efficaci che si possano intraprendere al di là degli obblighi e dei divieti comunque statuiti. Si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, anche sulla base dei contributi ricevuti nella fase di consultazione con i portatori di interesse, al fine di compensare adeguatamente le aree definitivamente perse e contestualmente garantire che i parametri percentuali di territorio protetto si mantengano su adeguati livelli. Questo prevede essenzialmente di individuare i territori attualmente più adeguati e adatti sulla base dei medesimi indici e indicatori sopra esplicitati e misurati.

Indicatore 7 - Zone di ripopolamento e cattura

In completa analogia con il caso delle Oasi di Protezione, la cancellazione del TASP influisce contemporaneamente sulla distribuzione e abbondanza delle specie e sulle situazioni sociali di possibile conflitto che per questa si creino. La possibilità di tutela, conservazione e gestione del patrimonio faunistico ne risultano talvolta profondamente alterate, così come le azioni efficaci che si possano intraprendere al di là degli obblighi e dei divieti comunque statuiti. Si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, anche sulla base dei contributi ricevuti nella fase di consultazione con i portatori di interesse, al fine di compensare adeguatamente le aree definitivamente perse e contestualmente garantire che i parametri percentuali di territorio protetto si mantengano su adeguati livelli. Questo prevede essenzialmente di individuare i territori attualmente più adeguati e adatti sulla base dei medesimi indici e indicatori sopra esplicitati e misurati.

Indicatore 8 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

Non sono al momento presenti Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale nella Regione del Veneto. Nella precedente Pianificazione ne viene segnalato uno nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, in seguito non ritenuto più necessario.

Indicatore 9 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

L’iniziativa di istituzione di Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale è naturalmente legata ad una imprenditorialità di per sé non prevedibile, ma di fatto poco vivace nell’attuale contesto e assetto faunistico. Non si prevede la necessità di misure correttive nell’attuale fase di implementazione del Piano.

Indicatore 10 - Appostamenti fissi

Si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, poiché l’indicatore di processo evidenzia come non sia ancora completamente perfezionato il primo principio informatore, ossia “Esiste un unico livello di pianificazione di carattere regionale”, al fine di determinare alla scala regionale un’unica identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Indicatore 11 - Valichi montani

Si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, poiché sono presenti evidenze di un valico in località passo Monte Croce Comelico in Comune di Comelico Superiore (BL), ben caratterizzabile sia dal punto di vista morfologico, sia dal punto di vista della



vegetazione rappresentata. Inoltre, si evidenzia anche che l'area del valico è il punto di contatto tra i bacini della Piave e del Danubio, che permette il passaggio anche di altra fauna di notevole e prioritario interesse, ad esempio quello della Lontra.

Indicatore 12 - Programmi di miglioramento ambientale

Al di là dell'attuazione dei piani di gestione nazionali rispetto alle specie Coturnice, Allodola e Tortora per i quali vengono regolarmente comunicate le azioni svolte al MATE, le ulteriori iniziative non sono mai facilmente riconducibili alle specie omeoterme della fauna. Si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, poiché l'indicatore di processo evidenzia come non sia ancora completamente perfezionato il primo principio informatore, ossia "Esiste un unico livello di pianificazione di carattere regionale", al fine di determinare alla scala regionale le misure adeguate. A tal proposito si veda anche l'indicatore 18 in relazione all'ottemperanza alle prescrizioni relative alla Valutazione di Incidenza del Piano e le misure relative, al momento limitate al territorio lagunare – vallivo e deltizio.

Indicatore 13 - Programmi di immissione di fauna selvatica

Il dato ad oggi non risulta disponibile. Non si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, se non quanto prospettato in relazione all'indicatore 7. Viceversa, si prevede di rafforzare la capacità di raccolta del dato e la sua messa a sistema.

Indicatore 14 - Schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini

L'esame e il confronto con gli Ambiti territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini hanno evidenziato che non sia ancora completamente perfezionato il primo principio informatore, ossia "Esiste un unico livello di pianificazione di carattere regionale", al fine di garantire uniformità alla scala regionale nel funzionamento degli organi statutari, in particolare:

- in relazione al pagamento delle quote associative indicando anche per i Comprensori Alpini quanto previsto negli ambiti rispetto alle funzioni del Comitato Direttivo e nello specifico che "in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giorni dalla scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade";
- in relazione all'elezione del nuovo presidente del Comitato Direttivo, a seguito del decadimento del predecessore, parificando gli ambiti alle condizioni previste nei Comprensori Alpini con riferimento al caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente che è sostituito dal Vicepresidente, eletto al proprio interno, con votazione separata, dal Comitato Direttivo. E, inoltre al caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, dove entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine.

Indicatore 15 - Indice di densità venatoria

I dati relativi al popolamento dell'indicatore non sono ad oggi disponibili. Non si prevede l'immediata necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, poiché risulta sufficiente perfezionare quanto previsto per l'indicatore 1 per misurare correttamente indicatori di contesto e di contributo per ciascuna annualità di riferimento.

Indicatore 16 - Costituzione dei comitati direttivi

Trattasi di disposizioni esclusivamente regolamentare che riguarda la composizione e costituzione dell'organo statuario ai fini del suo corretto funzionamento. Non si prevede l'immediata necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, poiché risulta sufficiente perfezionare quanto previsto per gli indicatori 4, 5 e 14.

Indicatore 17 - Disciplina nel Territorio lagunare vallivo

Si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, poiché la disciplina non è completamente perfezionata rispetto ai principi informativi e alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, poiché prevede pareri differenziati da parte di ISPRA per un unico Calendario venatorio.



Indicatore 18 - Modifiche necessarie al Piano, che non incidono sui criteri informativi

Si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, poiché:

- *in relazione alla misura dell'indicatore 12 e alle prescrizioni e raccomandazioni sopra riportate (3e, 3f, 4b), va segnalato che nell'attuale capitolo "16. – PROPOSTA DI MISURE GESTIONALI IN RIFERIMENTO AI SITI SIC/ZPS (DGR N. 233/2013)" sono appunto proposte misure esclusivamente per i siti afferenti al territorio lagunare, vallivo e delizioso. Tale previsione non attua ancora pienamente i principi informativi, omettendo di indicare le misure gestionali per il rimanente territorio regionale.*

Indicatore 19 - Fondi sottratti

Non si prevede la necessità di misure correttive nella fase di implementazione del Piano, poiché le porzioni di territorio interessato si mantengono nei parametri previsti con la Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023;

EVIDENZIATO CHE l'analisi dei dati derivanti dal popolamento degli indicatori del piano di monitoraggio, alla luce degli impatti negativi imprevisti riscontrati nella fase di indagine, ha fatto emergere la necessità di definire n. 10 misure correttive;

VISTE le succitate misure correttive proposte, che di cui si riportano, a seguire, i salienti:

[...]

Misura correttiva 1 – Rimodulazione dei Criteri di misurazione del TASP [MC01]

La misura integra le relazioni e le cartografie di cui all'Allegato C della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, con l'inserimento di tale previsione in un apposito Allegato C1 "Relazione integrativa al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica, delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica". L'aggiornamento prevede l'inserimento delle seguenti indicazione: "L'aggiornamento periodico del TASP si fonda di regola sui dati cartografici vettoriali forniti dall'Infrastruttura Dati Territoriale della regione del Veneto (<https://idt2.regione.veneto.it/>). Nelle situazioni in cui questo è cartograficamente possibile e ragionevole in termini di tempo, sono anche utilizzati i dati sul consumo di suolo pubblicati annualmente a livello nazionale per aggiornare il TASP. I dati sono pubblicati attraverso il periodico rapporto di monitoraggio triennale per la VAS, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."

La misura concorre a raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi strategici in precedenza elencati:

- *programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche;*
- *sostenibilità rispetto alle proprietà private presenti e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale;*

La misura è coerente e rispettosa dei principi informativi, in quanto:

- *è applicata su tutto il TASP regionale;*
- *deve tener conto delle peculiarità locali;*
- *è modulata sulla base del periodico monitoraggio VAS;*

La misura contribuisce agli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l'Area Pianeta e Prosperità, oltre che alla Strategia Nazionale per la Biodiversità per i temi di "Aree Protette", "Specie, Habitat ed Ecosistemi", "Cibo e Sistemi Agricoli e Zootecnia" e "Verde Urbano".

Misura correttiva 2 – Individuazione della Foresta demaniale dello Stato denominata "Rotolon", in Comune di Recoaro Terme (VI) [MC02]

La misura integra le relazioni e le cartografie di cui all'Allegato C della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, con l'inserimento di tale previsione in



un apposito Allegato C1 “Relazione integrativa al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica, delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica”.

La misura concorre a raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi strategici in precedenza elencati:

- tutela, conservazione ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali;
- programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche;

La misura è coerente e rispettosa dei principi informatori, in quanto:

- garantisce il rispetto delle indicazioni normative sulle percentuali di territorio protetto a livello regionale
- tiene conto delle peculiarità locali
- è modulata sulla base del periodico monitoraggio VAS

La misura contribuisce agli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l'Area Pianeta, oltre che alla Strategia Nazionale per la Biodiversità per i temi di “Aree Protette”, “Specie, Habitat ed Ecosistemi”.

Misura correttiva 3 – Rimodulazione delle Oasi di protezione e delle Zone di Ripopolamento e cattura in relazione al mutato assetto del TASP [MC03]

La misura correttiva consiste nella rimodulazione cartografica degli istituti relativi alle “oasi di protezione” e delle “zone di ripopolamento e cattura” in esito al mutato assetto del TASP. Per l'analisi di dettaglio delle singole aree rimodulate si rimanda al paragrafo dedicato alla misura correttiva n. 3 della presente relazione. Si è proceduto contestualmente ad uniformare le codifiche e le grafie in osservanza del primo principio informato di Piano. La misura integra le relazioni e le cartografie di cui all'Allegato C della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, con l'inserimento di tale previsione in un apposito Allegato C1 “Relazione integrativa al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica, delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica”.

La misura concorre a raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi strategici in precedenza elencati:

- tutela, conservazione ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali;
- programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche;
- autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile;
- riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento;
- sostenibilità rispetto alle proprietà private presenti e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale;
- riduzione danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole (vulnerabilità ambientali, vocazionalità faunistiche e caratteristiche peculiari delle singole produzioni agricole, agro-alimentari, zootecniche e silvo-pastorali).

La misura è coerente e rispettosa dei principi informatori, in quanto:

- è applicata su tutto il TASP regionale
- deve tener conto delle peculiarità locali
- è modulata sulla base del periodico monitoraggio VAS

La misura contribuisce agli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l'Area Pianeta e Prosperità, oltre che alla Strategia Nazionale per la Biodiversità per i temi di “Aree Protette”, “Specie, Habitat ed Ecosistemi”, “Cibo e Sistemi Agricoli e Zootecnia” e “Verde Urbano”.



Nel dettaglio le modifiche hanno interessato i seguenti istituti:

Ambiti Territoriali di Caccia – Oasi di Protezione

CODICE	NOME	Misura correttiva	TASP 2023 (ha)
OP_TV_047	MONTEGRAPPA	aggiunta	8,24
OP_VE_017	CASSA DI COLMATA D/E	aggiornata	375,95
OP_VE_028	LA CURA	aggiornata	1079,22
OP_VE_034	SAN GIULIANO 2	aggiornata	2560,22
OP_VI_041	RISORGIVE DEL BACCHIGLIONE	aggiunta	24,90
OP_VR_027	PALUDE PELLEGRINA	aggiornata	165,27
OP Totale			4213,80

Ambiti Territoriali di Caccia – Zone di ripopolamento e Cattura

CODICE	NOME	Misura correttiva	TASP 2023 (ha)
ZRC_PD_004	BARBEGARA	aggiornata	722,17
ZRC_PD_029	FRAPIERO	aggiornata	600,74
ZRC_PD_042	LE VALLETTE	aggiornata	378,93
ZRC_PD_053	MUSON VECCHIO	aggiornata	90,06
ZRC_PD_069	TREBASELEGHE	aggiornata	136,03
ZRC_PD_086	OLMEO	aggiornata	421,31
ZRC_PD_141	VACCARINO TREMIGNON	aggiunta	92,76
ZRC_PD_142	PARCO DI PUNTA SPERON	aggiunta	19,22
ZRC_PD_143	FRATTE TREBASELEGHE	aggiunta	79,23
ZRC_RO_023	FASANA	aggiornata	1787,30
ZRC_RO_025	FRATERNA	aggiornata	581,53
ZRC_RO_029	LA VALLE	aggiornata	1305,64
ZRC_RO_033	OCA	aggiornata	393,37
ZRC_RO_044	SEGA'	aggiornata	175,88
ZRC_RO_050	VILLAREGIA	aggiornata	784,95
ZRC_RO_052	CANARO	aggiornata	364,82
ZRC_RO_057	SABBIONI	aggiornata	193,02
ZRC_RO_058	QUIRINA - ZANFORLINETTA	aggiunta	200,05
ZRC_RO_059	CA' RANGON	aggiunta	209,08
ZRC_RO_060	GAVELLO	aggiunta	123,02
ZRC_RO_061	SASSERAMI	aggiunta	84,94
ZRC_RO_062	PEZZOLI	aggiunta	104,39
ZRC_RO_063	VAL DI FIOCCO 2	aggiunta	0,83
ZRC_RO_064	GOGNANO	aggiunta	94,09
ZRC_TV_010	BERTI 1	aggiornata	19,57
ZRC_TV_015	CALANDRA	aggiornata	287,51
ZRC_TV_024	CLAUDIA AUGUSTA	aggiornata	144,63
ZRC_TV_025_1	CODOLO 1	aggiornata	209,67
ZRC_TV_025_2	CODOLO 2	aggiornata	18,58



Ambiti Territoriali di Caccia – Zone di ripopolamento e Cattura		Misura	TASP 2023
CODICE	NOME	correttiva	(ha)
ZRC_TV_037	ABBAZIA - CORREGGIO	aggiornata	348,66
ZRC_TV_039	DIANA	aggiornata	129,58
ZRC_TV_043	FALZE'	aggiornata	411,19
ZRC_TV_044	FELTRINA	aggiornata	271,58
ZRC_TV_046	FOSSAMARA	aggiornata	407,14
ZRC_TV_058	LE CAMPAGNE	aggiornata	149,19
ZRC_TV_061	LE TOFANE	aggiornata	328,26
ZRC_TV_069	MARENO	aggiornata	254,22
ZRC_TV_073	MAURE	aggiornata	127,40
ZRC_TV_075	MEDIOPIAVE 2	aggiornata	711,45
ZRC_TV_079	MUSONELLO	aggiornata	1036,09
ZRC_TV_080	ONESTI	aggiornata	179,94
ZRC_TV_099_1	RASPA 1	aggiornata	73,84
ZRC_TV_099_2	RASPA 2	aggiornata	120,53
ZRC_TV_099_3	RASPA 3	aggiornata	47,34
ZRC_TV_109	SAN FLORIANO	aggiornata	116,11
ZRC_TV_110	SAN PIETRO	aggiornata	38,87
ZRC_TV_120	SUSANNA	aggiornata	544,41
ZRC_TV_125_1	VALLIO - MEOLO 1	aggiornata	933,57
ZRC_TV_125_2	VALLIO - MEOLO 2	aggiornata	20,98
ZRC_TV_133	CASELLE SARETTA	aggiornata	154,50
ZRC_TV_140	CALGRANDE	aggiornata	409,37
ZRC_TV_143	ROVERBASSO	aggiunta	240,42
ZRC_TV_144	ROVETO	aggiunta	17,28
ZRC_TV_145	SAN GIORGIO	aggiunta	18,29
ZRC_TV_146	STORGA - CARBONERA	aggiunta	348,37
ZRC_VE_001	ACQUAMARZA	aggiornata	563,30
ZRC_VE_002	ASSICURAZIONI GENERALI	aggiornata	196,13
ZRC_VE_012	CORBOLONE-GIAI	aggiornata	362,62
ZRC_VE_022	FRANZONA-LAME	aggiornata	857,74
ZRC_VE_025	LA TORRE - BUSA TONDA	aggiornata	979,44
ZRC_VE_038	PREMAORE	aggiornata	73,53
ZRC_VE_044	SAN GIACOMO	aggiornata	321,49
ZRC_VE_045	SAN PIETRO VALCERERE	aggiornata	788,21
ZRC_VE_048	SPADACENTA	aggiornata	193,55
ZRC_VE_050	TESSERA	aggiornata	188,71
ZRC_VE_052	VALLE OSSI	aggiornata	33,70
ZRC_VE_056	ZIANIGO	aggiornata	375,76
ZRC_VE_061	ARZINUTTI	aggiunta	346,73
ZRC_VE_062	CA' CORNIANI	aggiunta	160,11
ZRC_VE_064	CAPPELLA DI SCORZE'	aggiunta	55,68
ZRC_VE_065	CA' MOLIN	aggiunta	295,07
ZRC_VE_066	CAVANELLA D'ADIGE	aggiunta	103,04



Ambiti Territoriali di Caccia – Zone di ripopolamento e Cattura

CODICE	NOME	Misura correttiva	TASP 2023 (ha)
ZRC_VE_067	PUNTA GORZONE	aggiunta	173,95
ZRC_VI_002_1	BRENTA NORD	aggiornata	108,08
ZRC_VI_002_2	BRENTA SUD	aggiornata	321,91
ZRC_VI_021	THIENE	aggiornata	248,71
ZRC_VI_026_2	GHIZZOLE - GOLENE DEL BACCHIGLIONE	aggiornata	238,96
ZRC_VI_029	MARCHIORETTE DI SOPRA	aggiornata	253,55
ZRC_VR_009	BRAGADINA	aggiornata	515,17
ZRC_VR_015	CAMPALANO - RONCANOVA	aggiornata	765,16
ZRC_VR_019	CASALINO	aggiornata	699,83
ZRC_VR_022	CASOTTI - ZUCCHE	aggiornata	514,04
ZRC_VR_027	GARDENA	aggiornata	213,31
ZRC_VR_033	LA ZERA	aggiornata	223,97
ZRC_VR_034_1	CASARIA	aggiornata	494,08
ZRC_VR_034_2	GORGHI	aggiornata	334,37
ZRC_VR_038	MEREGA - TERRAZZO	aggiornata	756,57
ZRC_VR_041	OLTRE TIONE SUD	aggiornata	639,71
ZRC_VR_042	PAGANINA	aggiornata	303,60
ZRC_VR_045	PALUDE PELLEGRINA	aggiornata	240,09
ZRC_VR_050	PROGNO DI VALPANTENA	aggiornata	310,86
ZRC_VR_059	SANTO STEFANO	aggiornata	524,20
ZRC_VR_062	STAFALO	aggiornata	86,02
ZRC_VR_063	TOMMASI	aggiornata	99,50
ZRC_VR_064	VALEGGIO - BODRON	aggiornata	514,88
ZRC_VR_067	VOLPARE	aggiornata	272,77
ZRC_VR_073	VILLA BARTOLOMEA	aggiornata	479,90
ZRC_VR_143_2	CA' DEGLI OPPI 2	aggiunta	59,52
ZRC_VR_145	CAMPAGNA BOARA	aggiunta	179,81
ZRC_VR_146	FORNACI	aggiunta	672,61
ZRC_VR_147	PARA EMMAUS	aggiunta	126,63
ZRC_VR_148	PIZZOLETTA	aggiunta	100,28
ZRC_VR_149	BOVOLINO	aggiunta	71,33
ZRC_VR_150	BARABO'	aggiunta	530,77
ZRC_VR_151	FINILONE	aggiunta	155,46
ZRC_VR_152	MARCHESA	aggiunta	207,62
ZRC_VR_153	SAN ZENO	aggiunta	90,58
ZRC_VR_154	VAL DI FIOCCO 1	aggiunta	197,78
ZRC Totale			34682,27

Comprensori Alpini – Oasi di Protezione

CODICE	NOME	Misura correttiva	TASP 2023 (ha)
OP_BL_018	LAGO DI SANTA CROCE 1	aggiornata	673,82
OP_BL_019	LAGO DI SANTA CROCE 2	aggiornata	105,23



Comprensori Alpini – Oasi di Protezione

CODICE	NOME	Misura correttiva	TASP 2023 (ha)
OP_BL_020	LAGO DI VEDANA	aggiornata	94,01
OP_BL_021	LAGO DI VODO 1	aggiornata	1,70
OP_BL_023	MONTE PELSÀ 3	aggiornata	18,37
OP_BL_026	MONTE PELSÀ 1	aggiornata	140,89
OP_BL_032	COMELICO SUPERIORE	aggiunta	1023,58
OP_BL_033	LAGO DI SANTA CROCE 3	aggiunta	11,87
OP_TV_010	CORPON	aggiornata	61,08
OP_TV_013	DON BOSCO	aggiornata	10,09
OP_TV_028	SAN DANIELE	aggiornata	11,71
OP_VI_001	BOSCO LONGALAITA	aggiornata	201,57
OP_VI_002_1	CASOLINE 1	aggiornata	13,20
OP_VI_002_2	CASOLINE 2	aggiornata	136,84
OP_VI_005	CISMON	aggiornata	1017,16
OP_VI_006	COL CALZERON	aggiornata	6,92
OP_VI_007	COL MANDRE	aggiornata	150,81
OP_VI_013_1	MONTE CAINA 1	aggiornata	172,67
OP_VI_013_2	MONTE CAINA 2	aggiornata	188,97
OP_VI_014	MONTE CASTELGOMBERTO	aggiornata	339,21
OP_VI_015	MONTE ORTIGARA	aggiornata	352,86
OP_VI_017_1	MONTE PRIAFORÀ 1	aggiornata	459,64
OP_VI_017_2	MONTE PRIAFORÀ 2	aggiornata	58,00
OP_VI_018_2	PIANA DI MARCESINA 2	aggiornata	3,07
OP_VI_019	PORTE DEL TORARO	aggiornata	234,36
OP_VI_021	SLAVINON	aggiornata	111,65
OP_VI_022_1	SPITZ TONEZZA 1	aggiornata	162,37
OP_VI_022_2	SPITZ TONEZZA 2	aggiornata	82,18
OP_VI_022_3	SPITZ TONEZZA 3	aggiornata	85,30
OP_VI_024_3	VAL D'ASSA 3	aggiornata	149,48
OP_VI_025_1	VAL DI NOS 1	aggiornata	0,42
OP_VI_025_2	VAL DI NOS 2	aggiornata	105,58
OP_VI_026_1	VAL GADENA 1	aggiornata	279,81
OP_VI_026_2	VAL GADENA 2	aggiornata	117,30
OP_VI_026_3	VAL GADENA 3	aggiornata	184,58
OP_VI_027	VALBRENTA	aggiornata	468,61
OP_VI_028	VALLE DELLA SOLA	aggiornata	293,11
OP_VI_029	VALLE DI CAMPOMULO	aggiornata	269,44
OP_VI_030	VALLE DI SAN LORENZO	aggiornata	220,68
OP_VI_031	VALLE DI SANTA FELICITA	aggiornata	251,14
OP_VI_032	ZINGARELLA - COLOMBARA	aggiornata	439,41
OP_VI_039	LISSER - RABBIOSO	aggiunta	43,66
OP_VI_040	ROTOLON	aggiunta	138,43
OP Totale			8890,80



Comprensori Alpini – Oasi di Protezione

CODICE	NOME	Misura correttiva	TASP 2023 (ha)
ZRC_TV_023	CHIADEMA	aggiornata	150,71
ZRC_TV_034	CORNOLERE 1	aggiornata	188,64
ZRC_TV_038	COSTA	aggiornata	77,05
ZRC_TV_049	ISOLA DEI MORTI	aggiornata	63,59
ZRC_TV_051	LA CASTELLA	aggiornata	224,54
ZRC_TV_063	LONGON	aggiornata	77,83
ZRC_TV_065	GELERA	aggiornata	100,60
ZRC_TV_083	PALU' 1	aggiornata	389,20
ZRC_TV_087	PEDERIVA	aggiornata	148,13
ZRC_TV_098	PUSTERNON	aggiornata	184,89
ZRC_TV_103	RIVALUNGA	aggiornata	148,50
ZRC_TV_104	CANOVA - ROVER	aggiornata	64,10
ZRC_TV_111	SAN ROCCO	aggiornata	157,48
ZRC_TV_116	SOPRACASTELLO	aggiornata	42,93
ZRC_TV_139	SAN ROCCO 2	aggiornata	83,40
ZRC_TV_147	SAN GIACOMO	aggiunta	101,70
ZRC_TV_148	CORNOLERE 3	aggiunta	71,26
ZRC_TV_149	CAONADA	aggiunta	66,42
ZRC_TV_150	LEVADA - ONIGO	aggiunta	28,73
ZRC_TV_151	FORNACE	aggiunta	50,26
ZRC Totale			2419,97

Risultano sostituite le seguenti aree, non idonee nel complesso della programmazione e gestione di scala regionale a garantire un'efficace azione.

Aree sostituite

ZRC_PD_085	LIMENA	127,225
ZRC_PD_048	MOLINETTO	93,02936
ZRC_PD_034	GORGIO	602,379
ZRC_PD_008	BOSCO DI VIA BREO	91,07456
ZRC_PD_028	FOGOLANA	285,376
ZRC_PD_026	FANO KOEN	61,60947
ZRC_RO_035	PALAZZINA	196,9743
ZRC_RO_053	FOGO MORTO	113,3016
ZRC_TV_089	PEZZAN	363,6738
ZRC_TV_018	CARBONERA	75,56351
ZRC_TV_118	STORGA	219,3137
ZRC_TV_097	PUSTERNON 1	28,54555
ZRC_TV_028	COL DI DRAGA	48,90346
ZRC_TV_082	PALON	17,82958
ZRC_TV_096	PRADELLA	159,6253

In sintesi le modifiche introdotte con la MC03 comportano:



Zona	Istituto	Piano vigente (ha)	Aggiornamento proposto (ha)	TREND
		TASP adeguato al 2023	TASP adeguato al 2023	
ATC	OP	34.695,05	34.933,56	+ 238,51
	ZRC	123.323,78	12.4081,71	+ 757,93
CA	OP	14.020,91	14.933,60	+ 912,69
	ZRC	8.202,83	8.273,38	+ 70,55

Si tratta di complessivi 19,8 chilometri quadrati, all'incirca equivalenti, ad esempio, all'intera superficie del Comune di San Tomaso Agordino (BL), oppure di Cinto Euganeo (PD), Arquà Polesine (RO), San Zenone degli Ezzelini (TV), Martellago (VE), Thiene (VI), Pescantina (VR).

Nonostante la diminuzione evidenziate del TASP, al livello regionale, unitamente all'inserimento della Foresta demaniale del "Rotolon" e del Valico in Comune di Comelico Superiore (BL), la misura porta alle seguenti risultanze relativamente alle percentuali delle aree protette:

- ATC: 20,51% (era 20,30%)
- CA: 14,92% (era 14,71%)

Misura correttiva 4 – Individuazione di un ulteriore Valico montano nel Comune di Comelico Superiore (BL) [MC04]

La misura ha lo scopo di dare evidenza di un valico in località Passo Monte Croce Comelico in Comune di Comelico Superiore (BL), ben caratterizzabile sia dal punto di vista morfologico, sia dal punto di vista della vegetazione rappresentata; garantire che l'area del valico, punto di contatto tra i bacini della Piave e del Danubio, permetta il passaggio anche dell'ulteriore fauna di notevole e prioritario interesse. L'individuazione del Valico e la sua tutela per un raggio di un chilometro di buffer, di per sé previsti per legge, sono talora insufficienti. Infatti, questo buffer non è legato in alcun modo all'individuazione delle esigenze ecologiche delle specie migratrici per cui il valico è definito. Perciò tale proposta è da leggere in combinazione con la proposta di oasi OP_BL_032 - COMELICO SUPERIORE (rappresentata anche nelle figure sottostanti), che individua il territorio dalle caratteristiche più adeguate a comprendere tutti questi aspetti.

La misura concorre a raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi strategici in precedenza elencati:

- tutela, conservazione ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali;
- programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche;

La misura è coerente e rispettosa dei principi informativi, in quanto:

- tiene conto delle peculiarità locali
- è modulata sulla base del periodico monitoraggio VAS

La misura contribuisce agli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l'Area Pianeta, oltre che alla Strategia Nazionale per la Biodiversità per i temi di "Aree Protette", "Specie, Habitat ed Ecosistemi".

La misura integra le relazioni e le cartografie di cui all'Allegato C della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, con l'inserimento di tale previsione in un apposito Allegato C1 "Relazione integrativa al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica, delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica".

Misura correttiva 5 – Disposizioni per la conservazione e miglioramento ambientale [MC05]

La misura ha la finalità di individuare misure per la conservazione e miglioramento ambientale che si possano applicare a tutto il TASP regionale, definendone al contempo le aree di prioritaria applicazione; formulare tali misure utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile da parte di tutti i portatori di interesse, evitando per quanto possibile i tecnicismi e i termini mutuati dalla



corrente disciplina amministrativa o, utilizzati in ambito strettamente scientifico e accademico; dare attuazione alle puntuali prescrizioni e raccomandazioni VINCA. La proposta introduce le seguenti misure di conservazione e di miglioramento ambientale.

MISURE DI CONSERVAZIONE (CO)

mantenimento delle superfici interessate da formazioni boscate naturali o artificiali (qualora sostenibile), arbusteti e terreni in abbandono [CO 1]	pianura - collina - montagna
mantenimento e miglioramento delle alberate d'alto fusto e delle siepi lineari esistenti; interventi di mantenimento e potenziamento della diversificazione ambientale dell'attuale rete di siepi esistenti mediante infoltimento e sostituzione di piante deperienti con piantumazione di esemplari sparsi di specie coerenti con l'ecologia dell'area (quali ad esempio sorbo, rosa canina, biancospino, sanguinello, ligustro, pioppo, frassino, salice, ecc.) [CO 2]	pianura - collina
mantenimento di aree e strisce a prato stabile da sfalcio [CO 3]	pianura - collina - montagna
mantenimento dei prati, prati-pascolo e pascoli, anche abbandonati [CO 4]	pianura - collina - montagna
mantenimento di aree a vocazione palustre con copertura a fragmiteto e cariceto e manutenzione dei biotopi umidi naturali esistenti [CO 5]	pianura - collina - montagna
mantenimento di prati arborati con sfalcio biennale e mantenimento degli arbusteti (qualora questi non siano frutto di recente colonizzazione, rispetto ad ecosistemi di maggior pregio naturalistico) [CO 6]	pianura - collina - montagna
mantenimento degli incolti, con unico sfalcio annuale esclusivamente estivo dopo il 15 di luglio [CO 7]	pianura - collina - montagna
mantenimento delle marcite (prati marcitori) [CO 8]	pianura - collina
corretta gestione idraulica finalizzata alla fitodepurazione e alla ossigenazione delle acque [CO 9]	vallivo - lagunare - deltizio
mantenimento delle fasce a vegetazione alofila, con particolare riferimento a specie e habitat compresi nelle direttive comunitarie [CO 10]	vallivo - lagunare - deltizio
mantenimento di laghi con caratteristiche adeguate alla presenza di anatidi e, in particolare, anatre tuffatrici [CO 11]	vallivo - lagunare - deltizio

MISURE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (MA)

realizzazione di raccolte d'acqua disseminate in più punti del territorio [MA 1]	pianura - collina - montagna
realizzazione di strutture e punti di alimentazione invernale per fasianidi - saline per ungulati [MA 2]	pianura - collina - montagna
realizzazione di erbai intercalari invernali (erba medica- mazzolina) su stocchi di mais (alti), con aratura dopo il 1° marzo [MA 3]	pianura - collina

**MISURE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (MA)**

inerbimento delle capezzagne e di ulteriori 5 m ad unico sfalcio annuale esclusivamente estivo dopo il 15 di luglio [MA 4]	pianura - collina
inerbimento di pioppeti ad unico sfalcio annuale [MA 5]	pianura - collina
inerbimento di oliveti, frutteti e vigneti, senza diserbo nella fila [MA 6]	pianura - collina
diversificazione delle colture (erba medica, sorgo, orzo, orticole) con realizzazione a strisce di 10-15 m a scacchiera [MA 7]	pianura - collina
permanenza dei residui colturali e delle stoppie di cereali fino alla primavera successiva [MA 8]	pianura - collina
realizzazione di colture a perdere che permangano almeno fino al 1° marzo [MA 9]	pianura - collina
realizzazione di radure di limitata estensione in aree boscate per il rinnovamento forestale [MA 10]	collina - montagna
gestione delle formazioni boscate verso forme disetanee [MA 11]	pianura - collina - montagna
realizzazione di unità biotiche composte da fasce di foraggiere e colture a perdere [MA 12]	pianura - collina
pratica di agricoltura biologica o integrata sui terreni limitrofi a quelli interessati dagli interventi di conservazione e miglioramento ambientale [MA 13]	pianura - collina
realizzazione al bordo degli appezzamenti di fasce arboree (80%) e arbustive (20%) di larghezza minima pari a 5 m suddivise in almeno 5 unità distanti tra loro non più di 250 m preferibilmente parallele, meglio se complesse o combinate con altri interventi (ad esempio: 2-3 m di fascia arborea ad alto fusto, 2-3 m di arbusteto e 5 m di colture a perdere) [MA 14]	pianura - collina
realizzazione di fasce di colture a perdere a gruppi di profondità non inferiore ai 5 m e frammentate in più punti per una superficie complessiva di 500 m ² , dislocate in maniera tale che ognuna non disti da un'altra più di 250 m lineari contornate da una fascia di rispetto larga circa 10 m esente dall'uso di pesticidi (almeno nel periodo riproduttivo) [MA 15]	pianura - collina
realizzazione colture di erbai di erba medica ed erba mazzolina, solo se con sfalci ritardati a dopo il 30 giugno [MA 16]	pianura - collina
realizzazione di interventi di recupero e potenziamento sui biotopi umidi esistenti con ampliamento delle aree di diversificazione ambientale perimetrale mediante realizzazione di fasce di 5 metri con copertura a fragmiteto e cariceto e creazione di diversificazione delle rive con creazione di eventuali isolotti [MA 17]	pianura - collina - montagna
recupero delle risorgive naturali con pulizia e creazione di piccoli specchi d'acqua del diametro di 10-15 m [MA 18]	pianura - collina (quando pertinente)

**MISURE DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE (MA)**

realizzazione di nuove siepi a potenziamento dell'attuale rete di siepi esistenti mediante infoltimento prosecuzione lineare, con piantumazione di esemplari sparsi di specie coerenti con l'ecologia dell'area (quali ad esempio sorbo, rosa canina, biancospino, sanguinello, ligustro, pioppo, frassino, salice, ecc.) [MA 19]	pianura – collina - montagna
creazione di barene ed isole apposite per la nidificazione e la sosta dell'avifauna acquatica [MA 20]	vallivo - lagunare - deltizio
creazione di laghi con caratteristiche adeguate alla presenza degli anatidi e, in particolare, delle anatre tuffatrici [MA 21]	vallivo - lagunare - deltizio
piantumazione e ampliamento delle fasce a cannuccia di palude e delle praterie sommerse di fanerogame [MA 22]	vallivo - lagunare - deltizio
creazione di diversificazione ambientale, relativamente a livelli idrici, salinità, morfologia e vegetazione [MA 23]	vallivo - lagunare - deltizio

Le misure sono da intendersi estese all'intero territorio, poiché rafforzano l'efficacia nella tutela dei siti della rete Natura 2000, in quanto si evita di considerare queste aree come isole ad elevata biodiversità a sé stanti, favorendo viceversa lo scambio e la diffusione delle (meta)popolazioni ivi rappresentate. Ciò è previsto in piena osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 92/43/Cee, rispetto alla strutturazione della rete ecologica regionale configurata con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e attuata da Province e Comuni.

Sono da applicare in via prioritaria le seguenti misure:

- *mantenimento dei prati, prati-pascolo e pascoli, anche abbandonati [CO 4] per le aree di collina e montagna con particolare riguardo al mantenimento degli habitat e habitat di specie della rete Natura 2000;*
- *mantenimento e miglioramento delle alberate d'alto fusto e delle siepi lineari esistenti; interventi di mantenimento e potenziamento della diversificazione ambientale dell'attuale rete di siepi esistenti mediante infoltimento e sostituzione di piante deperienti con piantumazione di esemplari sparsi di specie coerenti con l'ecologia dell'area (quali ad esempio sorbo, rosa canina, biancospino, sanguinello, ligustro, pioppo, frassino, salice, ecc.) [CO 2] per le aree di pianura;*
- *mantenimento delle fasce a vegetazione alofila, con particolare riferimento a specie e habitat compresi nelle direttive comunitarie [CO 10] nelle aree vallivo – lagunari e deltizie.*

La misura concorre a raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi strategici in precedenza elencati:

- *tutela, conservazione ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali;*
- *programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche;*
- *autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile;*
- *riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento;*
- *sostenibilità rispetto alle proprietà private presenti e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale.*

La misura è coerente e rispettosa dei principi informativi, in quanto:

- *è applicata su tutto il TASP regionale*
- *tiene conto delle peculiarità locali*
- *è modulata sulla base del periodico monitoraggio VAS*

La misura contribuisce agli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l'Area Pianeta, oltre che alla Strategia Nazionale per la Biodiversità per i temi di "Aree Protette", "Specie, Habitat ed Ecosistemi".

*Misura correttiva 6 – Disposizioni relative agli Ambiti territoriali di caccia e ai Comprensori alpini [MC06]*

La misura ha lo scopo di garantire uniformità alla scala regionale nel funzionamento degli organi statutari in relazione all'elezione del nuovo presidente del Comitato Direttivo, a seguito del decadimento del predecessore, parificando gli ambiti alle condizioni previste nei Comprensori Alpini con riferimento al caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, dove entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine; garantire uniformità alla scala regionale nel funzionamento degli organi statutari in relazione al pagamento delle quote associative indicando anche per i Comprensori Alpini, secondo quanto già previsto negli Ambiti rispetto alle funzioni del Comitato Direttivo e nello specifico che "in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa, una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giorni dalla scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade"; prevedere che i Comprensori Alpini nella Provincia di Vicenza, i quali si conformavano ai limiti amministrativi Comunali non si discostino da quanto previsto nelle province di Belluno, Treviso e Verona che tradizionalmente tuttora si conformano in massima parte ai limiti amministrativi Comunali (in ragione delle cosiddette Riserve tradizionalmente individuate); prevedere che anche il Comprensorio Alpino sia riportato sul limes del Comune di Cerro Veronese (attualmente una irrisoria parte del territorio ne risulta erroneamente esclusa, mentre precedentemente tale Comprensorio era già assestato sul confine amministrativo); riportare alla tradizionale numerazione dei Comprensori Alpini della Provincia di Belluno, in accordo con il principio informatore 2a. "La pianificazione si fonda e si struttura in continuità con i precedenti cicli di pianificazione e di valutazione ambientale" (tale indicazione, del tutto ininfluenza sotto l'aspetto pianificatorio, permetterebbe di evitare i refusi nelle annotazioni sui tesserini da parte dei soci, riscontrate anche nell'ambito dell'analisi funzionale allo studio per la valutazione di incidenza che attua le determinazioni assunte con il Parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano stesso); ricondurre nelle Province di Padova (ATC PD01 e ATC PD02) e Treviso (ATC TV07 e atc tv08) il confine degli ambiti su elementi territoriali riconoscibili e tabellabili, o di riportarsi sui confini amministrativi comunali ugualmente cartograficamente riconoscibili; garantire la sostenibilità sociale e gestionale negli ambiti altamente frammentati nella Provincia di Padova (dove maggiormente si sono manifestati gli effetti dell'aggiornamento del TASP), accorpando in un unico Ambito gli ATC PD01 e ATC PD06, e parimenti in un ulteriore unico Ambito gli ATC PD04 e ATC PD05; infine, per la Zona Alpi e la Linea Alpi, vi sono puntuali minime necessità di ricondurre il confine dei Comprensori su elementi territoriali riconoscibili e tabellabili, così come previsto dalla norma, o parimenti di riportarsi sui confini amministrativi comunali cartograficamente riconoscibili (si tratta in questo caso di minime aree probabilmente frutto esclusivo del disallineamento tra le diverse banche dati vettoriali utilizzate nella formazione del Piano, verificabili per mezzo delle banche dati vettoriali e l'uso di software GIS). La misura integra il Regolamento di attuazione del PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027 di cui all'Allegato A della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, sostituendo il comma 4 dell'Art. 4, dell'Allegato "A" all'articolo 1, con il seguente: "Nel caso di dimissioni e di impossibilità definitiva di agire del Presidente e del Vicepresidente, entro quindici giorni, il membro più anziano del Comitato convoca il Comitato stesso per procedere alle nuove nomine." La misura integra il Regolamento di attuazione del PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027 di cui all'Allegato A della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, sostituendo il comma 6, lettera o), dell'Art. 5, dell'Allegato "B" all'articolo 2, con il seguente: "determina la quota associativa ordinaria annuale dovuta dai Soci, tenuto presente quanto dispone il Regolamento in merito, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo 21, commi 11 e 12, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; in caso di ritardato pagamento è dovuta, in aggiunta alla quota associativa,



una penale pari al venticinque per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i primi quindici giorni dalla scadenza, e pari al cinquanta per cento della quota associativa stessa, qualora il pagamento avvenga entro i successivi quindici giorni; decorso tale termine il socio decade". Inoltre, la misura integra le cartografie che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini di cui all'Allegato B della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, con l'inserimento delle previsioni sopra descritte in un apposito Allegato B1 "Cartografie integrative che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini". Infine, la misura integra le relazioni e le cartografie di cui all'Allegato C della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, con l'inserimento di tale previsione in un apposito Allegato C1 "Relazione integrativa al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica, delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica".

La misura concorre a raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi strategici in precedenza elencati:

- tutela, conservazione ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali;
- programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche;
- autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile;
- riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento;
- contenimento ed eradicazione di specie esotiche-aliene;
- miglioramento qualitativo ed equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni di ungulati autoctoni rispetto a densità e distribuzione territoriale;
- contenimento o eradicazione dei nuclei presenti di ungulati estranei al patrimonio faunistico regionale;
- sostenibilità rispetto alle proprietà private presenti e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale;
- riduzione danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole (vulnerabilità ambientali, vocazionalità faunistiche e caratteristiche peculiari delle singole produzioni agricole, agro-alimentari, zootecniche e silvo-pastorali).

La misura è coerente e rispettosa dei principi informatori, in quanto:

- è applicata su tutto il TASP regionale;
- tiene conto delle peculiarità locali e le rispetta;
- è modulata sulla base del periodico monitoraggio VAS;

La misura contribuisce agli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l'Area Pianeta e Prosperità, oltre che alla Strategia Nazionale per la Biodiversità per i temi di "Aree Protette", "Specie, Habitat ed Ecosistemi", "Cibo e Sistemi Agricoli e Zootecnia" e "Verde Urbano".

Misura correttiva 7 – Individuazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi [MC07]

La misura ha lo scopo di determinare un'unica identificazione alla scala regionale delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La misura integra le relazioni e le cartografie di cui all'Allegato C della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, con l'inserimento delle aree in cui gli appostamenti sono collocabili solo dopo appropriata valutazione in un apposito Allegato C1 "Relazione integrativa al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica, delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica".



La misura concorre a raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi strategici in precedenza elencati:

- tutela, conservazione ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali;
- programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche.

La misura è coerente e rispettosa dei principi informatori, in quanto:

- è applicata su tutto il TASP regionale;
- è modulata sulla base del periodico monitoraggio VAS.

La misura contribuisce agli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l'Area Pianeta, oltre che alla Strategia Nazionale per la Biodiversità per i temi di "Aree Protette", "Specie, Habitat ed Ecosistemi".

Misura correttiva 8 – Disposizioni relative al Territorio lagunare vallivo [MC08]

La misura ha lo scopo di ricondurre la disciplina prevista in relazione al Calendario venatorio per la sola area del territorio lagunare vallivo a quella generale prevista per la formazione e approvazione del Calendario venatorio, poiché quest'ultimo ha sempre valenza estesa a tutto il territorio regionale in quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento (in osservanza del primo principio informatore del Piano). La misura integra il Regolamento di attuazione del PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027 di cui all'Allegato A della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, sostituendo il comma 1 dell'Art. 11 del "TITOLO VI - Disposizioni integrative per l'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo", con il seguente: "L'attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo è consentita per tre giornate settimanali a scelta, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; è fatta salva la possibilità di poter prevedere ulteriori due giornate nell'arco della settimana, durante i mesi di ottobre e novembre, per il prelievo della sola fauna migratoria da appostamento, da inserire, sentito l'ISPRA, nel calendario venatorio regionale". La misura contribuisce agli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l'Area Pianeta, oltre che alla Strategia Nazionale per la Biodiversità per i temi di "Aree Protette", "Specie, Habitat ed Ecosistemi".

Misura correttiva 9 – Rimodulazione delle previsioni relative alle Aree di rispetto in relazione al mutato assetto del TASP [MC09]

La misura ha lo scopo di mitigare le conseguenze dell'erosione e obliterazione del TASP, per nulla dovute alle previsioni del PFVR 2022-2027, prevedendo Aree di rispetto nei territori che non sono in fregio agli istituti di protezione. Questo può essere realizzato valorizzando al meglio anche i territori urbano-rurali, dove l'esercizio dell'attività venatoria è maggiormente limitato. Tali aree possono, ad esempio, potenziare i corridoi ecologici e fornire habitat per la fauna selvatica, non solo contribuendo a preservare la biodiversità, incidendo indirettamente anche sulla qualità della vita dei residenti urbani. La misura integra il Regolamento di attuazione del PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2022 - 2027 di cui all'Allegato A della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, sostituendo il comma 1 dell'Art. 7 del "TITOLO V - Criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell'articolo 15, commi da 3 a 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; criteri per l'istituzione delle aree di rispetto ai sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50", con il seguente: "L'istituzione di aree di rispetto è consentita a condizione che la relativa durata sia pari o superiore ad un anno ed a condizione che, qualora le medesime aree di rispetto siano contermini a oasi di protezione o a zone di ripopolamento e cattura di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, siano coerenti con la superficie totale dell'oasi di protezione o della zona di ripopolamento e cattura di pertinenza".

La misura concorre a raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi strategici in precedenza elencati:

- tutela, conservazione ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali;
- programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche;
- autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile;



- riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento;
- sostenibilità rispetto alle proprietà private presenti e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale;
- riduzione danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole (vulnerabilità ambientali, vocazionalità faunistiche e caratteristiche peculiari delle singole produzioni agricole, agro-alimentari, zootecniche e silvo-pastorali).

La misura è coerente e rispettosa dei principi informatori, in quanto:

- è applicata su tutto il TASP regionale
- tiene conto delle peculiarità locali
- è modulata sulla base del periodico monitoraggio VAS

La misura contribuisce agli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l'Area Pianeta e Prosperità, oltre che alla Strategia Nazionale per la Biodiversità per i temi di "Aree Protette", "Specie, Habitat ed Ecosistemi", "Cibo e Sistemi Agricoli e Zootecnia" e "Verde Urbano".

Misura correttiva 10 – Individuazione delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani [MC10]

La misura ha lo scopo di individuare in tutto il TASP regionale le zone e i periodi dove sia possibile praticare l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, con un'appropriata rappresentazione cartografica; dare attuazione alle puntuali prescrizioni e raccomandazioni VINCA; dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5 del DM n. 184 del 17 ottobre 2007 del MATTM (MASE) che all'Art. 5. "Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS", comma 1, affida alla Regione il compito di porre il divieto per svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia in relazione alle stesse ZPS; prevedere la puntuale individuazione anche nelle ZPS delle aree dove l'attività è temporalmente limitata per la contestuale presenza delle specie della fauna di interesse comunitario che si riproducono a terra, sulla base delle specifiche informazioni tecnico scientifiche elaborate nell'ambito dello studio per la valutazione di incidenza. La misura integra le relazioni e le cartografie di cui all'Allegato C della Deliberazione Amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 01/08/2023, con l'inserimento di tale previsione in un apposito Allegato C1 "Relazione integrativa al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli istituti di protezione della fauna selvatica, delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica". La misura concorre a raggiungere uno o più dei seguenti obiettivi strategici in precedenza elencati:

- tutela, conservazione ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali;
- programmazione delle attività gestionali e venatorie rispetto alle peculiarità territoriali e faunistiche;

La misura è coerente e rispettosa dei principi informatori, in quanto:

- è applicata su tutto il TASP regionale
- tiene conto delle peculiarità locali
- è modulata sulla base del periodico monitoraggio VAS

La misura contribuisce agli obiettivi di sostenibilità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile per quanto riguarda l'Area Pianeta, oltre che alla Strategia Nazionale per la Biodiversità per i temi di "Aree Protette", "Specie, Habitat ed Ecosistemi".

RITENUTO CHE il Rapporto straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale risulta essere stato correttamente impostato, andando ad implementare il set di indicatori rispetto la versione proposta nel Rapporto Ambientale oggetto del Parere Motivato della Commissione Regionale per la VAS n. 152 del 01.07.2021. Gli indicatori proposti nel documento in esame risultano infatti maggiormente rispondenti alle finalità previste dall'art. 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



RILEVATO CHE il Rapporto straordinario ha, in primis, svolto un'analisi sugli obiettivi dello strumento di pianificazione e di come questi possano interfacciarsi con gli obiettivi ed i target delle strategie nazionali e regionali per lo sviluppo sostenibile, che definiscono, secondo quanto disposto dall'art. 34 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. Inoltre, l'art. 18 comma 3bis del medesimo Decreto Legislativo conferisce al monitoraggio VAS il ruolo di definizione / stima del contributo che lo strumento di pianificazione sta fornendo per il raggiungimento degli obiettivi e dei target delle strategie nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile. Partendo dal presupposto che lo strumento di pianificazione è stato redatto individuando una serie di azioni strategiche coerentemente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prioritari del PFVR, risulta metodologicamente corretta l'associazione tra le azioni di piano e gli indicatori proposti, che hanno così il pregio di misurare, per analogia, il "processo" di raggiungimento dell'obiettivo prioritario attraverso l'azione individuata. Il Rapporto periodico introduce inoltre indicatori di "contesto", atti a misurare il contesto territoriale / ambientale / socio - economico nel periodo di riferimento e di "contributo", dedicati alla misurazione della variazione del contesto alla luce delle azioni / processi attuati dal Piano nel periodo di riferimento;

RITENUTO pertanto che l'approccio metodologico utilizzato nella reportistica in oggetto per la "costruzione della sostenibilità" risulta corretto e rispondente alle finalità previste. Data la bontà dell'approccio metodologico utilizzato, si ritiene di dover raccomandare che lo stesso venga replicato anche in occasione della redazione dei successivi rapporti periodici / straordinari di monitoraggio VAS;

RITENUTO ALTRESÌ CHE le analisi svolte sui dati raccolti risultano condivisibili e che permettono di delineare, in maniera critica, lo stato di attuazione dello strumento e gli effetti perturbativi esogeni allo stesso. Relativamente al popolamento degli indicatori, si prende atto che, per l'indicatore n. 8 – centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, lo stesso non ha trovato popolamento in quanto *"Non sono al momento presenti Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale nella Regione del Veneto. Nella precedente Pianificazione ne viene segnalato uno nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, in seguito non ritenuto più necessario"*. Analogamente anche gli indicatori n. 12 – programmi di miglioramento ambientale e n. 13 – programmi di immissione di fauna selvatica non sono stati popolati a causa di dati non disponibili / dati parziali, mentre per quanto concerne l'indicatore n. 15 – indice di densità venatoria (n° cacciatori per ha) risultano, al momento della redazione della reportistica, non completamente definiti. Al fine di dare compiutezza e completezza all'attività di monitoraggio, si ritiene necessario che, in occasione della redazione del successivo rapporto periodico, vengano popolati anche gli indicatori nn. 12, 13 e 15. Qualora il popolamento degli indicatori del piano di monitoraggio, ed in particolar modo di quelli non popolati all'interno della reportistica in oggetto, risulti eccessivamente oneroso in termini di tempi e risorse ovvero il dato sia di difficile reperimento o, ancora, l'indicatore prescelto non sia esaustivo per la misurazione del processo / contesto / contributo, resta ferma la facoltà dell'autorità procedente di implementare la struttura del piano di monitoraggio, individuando e popolando indicatori maggiormente idonei allo svolgimento dell'attività;

EVIDENZIATO CHE i risultati del monitoraggio del Piano Faunistico Venatorio Regionale hanno evidenziato, in estrema sintesi, come *"l'urbanizzazione del territorio veneto abbia portato alla cancellazione di ulteriori spazi naturali, causando impatti negativi impreveduti sulla fauna selvatica e sulla biodiversità. Inoltre, la riduzione degli spazi naturali disponibili per la caccia ha aumentato gli scontri istituzionali e sociali tra chi la pratica e chi abita in zone dove la*



continuità naturale è spezzata. Tutto ciò comporta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la predisposizione di misure correttive che ugualmente entrino a far parte dell'aggiornamento previsto per norma. Il termine imprevisi si riferisce alla magnitudine dell'effetto complessivamente misurato, la cui grandezza non era determinabile con anticipo e che dipende dalle scelte effettuate con altri strumenti di programmazione e pianificazione. I termini significativi e negativi si riferiscono agli istituti di Piano che ne sono stati perturbati e che necessitano di misure correttive. Infine, il termine urgenti si riferisce alla necessità di mitigare o compensare completamente tali effetti in maniera da interromperne l'azione e evitarne il perdurare, che potrebbe causare il progressivo peggioramento, se non la perdita del patrimonio collettivo tutelato";

PRESO ATTO CHE, alla luce di quanto sopra dedotto, il rapporto straordinario di monitoraggio VAS del PFVR ha proposto le 10 misure correttive precedentemente delineate, con il duplice scopo di intervenire sulle problematiche riscontrate a livello proprio dello strumento di pianificazione e di rendere il Piano Faunistico Venatorio Regionale maggiormente coerente e rispondente agli obiettivi ed i target delle strategie nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile, nonché gli obiettivi e gli ambiti di intervento della strategia nazionale per la biodiversità;

RITENUTO NECESSARIO CHE, in occasione della redazione successivi rapporti periodici / straordinari di monitoraggio VAS, la Strategia nazionale per la biodiversità venga opportunamente considerata e declinata, in analogia all'attività svolta nel rapporto straordinario in oggetto con le strategie nazionale e regionale, all'interno della fase di "costruzione della sostenibilità" (analisi di coerenza degli obiettivi delle SNSVS e SRSVS ed associazione con gli obiettivi / azioni del PFVR), al fine di delineare il contributo del Piano al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla predetta Strategia;

RILEVATO INOLTRE CHE, nella definizione delle misure correttive, è stato analizzato il livello di coerenza delle stesse con i "Principi Informatori" del Piano faunistico venatorio regionale, appurando così la conformità delle azioni correttive con quanto prescritto nel parere motivato VAS n. 152 del 01.07.2021, laddove *"eventuali aggiornamenti al "PFVR 2021-2026" derivanti da adeguamenti a norme sopravvenute, da affinamenti delle modalità di calcolo delle superfici, da aggiornamenti delle basi cartografiche, da risultanze di studi scientifici o attività di ricerca in corso, nonché da modifiche cartografiche derivanti dall'approvazione di altri piani, programmi o interventi a livello regionale o sovraordinato, potranno essere recepiti dal Piano, a condizione che ciò non comporti modifiche sostanziali agli obiettivi, alle finalità, ai principi informatori del "PFVR 2021-2026". Eventuali modifiche sostanziali al "PFVR 2021-2026" dovranno essere sottoposte a verifica di sostenibilità ambientale ai sensi della normativa vigente in materia";*

RITENUTO CHE, relativamente alle misure correttive proposte, l'adozione delle stesse potrebbe incidere in maniera positiva sull'attuazione dello strumento di pianificazione ed in particolare per gli aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e della tutela, conservazione e ripristino degli ambienti naturali e semi naturali. In particolare le misure correttive denominate MC02 (individuazione della foresta demaniale dello stato denominata "Rotolon"), MC03 (rimodulazione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura in relazione al mutato assetto del TASP), MC04 (individuazione di un ulteriore valico montano nel Comune di Comelico Superiore) e MC05 (disposizioni per la conservazione e miglioramento ambientale) aumentano le superfici soggette a tutele di complessivi 19,8 Km quadrati (ATC 20,51% - era 20.30%; CA 14,92% – era 14,71), al netto della monitorata diminuzione del TASP.



Relativamente alla MC05 si ritiene che la stessa, delineandosi come una nuova azione di piano tesa ad introdurre nuove misure di conservazione (CO) e nuove misure di miglioramento ambientale (MA), debba essere oggetto di monitoraggio all'interno del prossimo rapporto periodico / straordinario del Piano faunistico venatorio. L'approccio per l'individuazione degli indicatori dovrà essere impostato tramite la medesima metodologia utilizzata per la definizione degli indicatori del rapporto in oggetto. La misura correttiva MC01 introduce una modifica sulla metodologia di calcolo della TASP che è tesa a garantire un allineamento delle banche dati del piano con le fonti ufficiali regionali e nazionali, quando possibile. Le misure correttive MC06, MC08 MC10 introducono azioni legate alla sfera organizzativa / gestionale dello strumento di pianificazione che comunque hanno il pregio di definire opportune norme legate a specifici aspetti gestiti dal Piano, quali ad esempio addestramento, allenamento e gare di cani, la ridefinizione della disciplina prevista in relazione al calendario venatorio etc. La misura MC07 è tesa a definire e normare gli ambiti in cui sono collocabili gli appostamenti fissi e concorre alla tutela, conservazione e ripristino di idonei ambienti naturali e semi – naturali. Infine, riguardo la MC09, si evince che la stessa è tesa anche alla riduzione dei conflitti sociali tra i praticanti l'attività venatoria e i privati cittadini. Inoltre la misura potrebbe concorrere alla riduzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA, Capitale Naturale e NUVV in data 5 ottobre 2023, dalla quale emerge che, stante la disamina della documentazione in atti, viene proposta alla Commissione regionale per la VAS l'espressione di un parere favorevole per il "*Rapporto straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 – anno di riferimento 2022*", sulla base dei risultati del monitoraggio ambientale e delle misure correttive adottate dall'autorità precedente;

RICHIAMATI:

- la Direttiva 2001/42/CE;
- l'art. 18 D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 545 del 09 maggio 2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sul "*Rapporto straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 – Anno di riferimento 2022*".

Il successivo rapporto periodico di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale, da predisporre secondo le tempistiche previste nel Rapporto Ambientale del Piano e convalidate con il parere motivato della Commissione Regionale per la VAS n. 152 del 01.07.2021, ovvero con cadenza triennale, dovrà implementare le analisi con i seguenti ulteriori adempimenti:

1. l'approccio metodologico utilizzato per la definizione degli indicatori (analisi degli obiettivi / target delle strategie nazionale e regionale per lo sviluppo sostenibile, associazione tra obiettivi delle SNSVS e SRSVS con gli obiettivi e le azioni di Piano, associazione delle azioni di piano ad indicatori di "processo", definizione degli indicatori di "contesto" e di "contributo") dovrà essere replicato e, se del caso, implementato anche in occasione della redazione dei successivi rapporti periodici di monitoraggio VAS.



Oltre alle analisi sulle Strategie per lo sviluppo sostenibile, la successiva reportistica periodica dovrà implementare le analisi sulla così detta "costruzione della sostenibilità", andando ad associare gli obiettivi del PFVR anche agli obiettivi indicati dalla Strategia nazionale per la biodiversità, il tutto al fine di delineare il contributo del Piano al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla predetta Strategia nazionale;

2. il successivo Rapporto Periodico dovrà implementare il popolamento e le analisi anche per quegli indicatori il cui popolamento non è stato possibile a causa dell'assenza parziale di dati. In linea generale, qualora il popolamento degli indicatori del piano di monitoraggio risulti eccessivamente oneroso in termini di tempi e risorse ovvero nel caso in cui il dato sia di difficile reperimento o, ancora, l'indicatore prescelto non sia esaustivo per la misurazione del processo / contesto / contributo, è facoltà dell'autorità procedente implementare la struttura del piano di monitoraggio selezionando e popolando indicatori il cui reperimento risulta "agevole" ma che comunque siano statisticamente significativi al fine di rappresentare l'evoluzione dello stato dell'ambiente e della sfera socio - economica, alla luce delle azioni messe in campo dallo strumento di pianificazione;
3. nella successiva reportistica di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale le misure correttive adottate, che saranno implementate all'interno della struttura di Piano come vere e proprie azioni, dovranno essere monitorate attraverso un set di indicatori calibrati ad hoc, secondo l'approccio metodologico proposto nel rapporto straordinario oggetto del presente parere. In particolare dovranno essere monitorati i risultati della misura correttiva MC05, che introduce un complesso articolato di misure di conservazione (CO) e di misure di miglioramento ambientale (MA).

L'autorità procedente deve inoltre provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 18 comma 3 del D.Lgs 152/2006;

Si ricorda che le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna



PARERE N. 42 IN DATA 20 MARZO 2024

PRESA D'ATTO

OGGETTO: Rapporto straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 – anno di riferimento 2022.

Comunicazione esiti relativi all'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) 2022-2027 a seguito del Monitoraggio VAS di cui al parere della Commissione Regionale VAS n. 208/2023 (Del. Cons. Reg. n. 85 del 1 agosto 2023, DDR 427/2023, DGR/CR 114/2023, Parere alla Giunta regionale n. 321 del 21/12/2023 della Terza Commissione consiliare del Consiglio Regionale del Veneto).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" costituisce il quadro di riferimento normativo per le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- l'art. 18 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall'art. 28, comma 1, lettera d), della legge n. 108 del 2021, definisce modalità tecniche ed operative per lo svolgimento del monitoraggio VAS di piani e programmi;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS la Commissione Regionale per la VAS;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto con nota prot. reg. n. 529068 del 29.09.2023;

VISTA la richiesta di precisazioni prot. reg. n. 533751 del 03.10.2023, formulata dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, finalizzata al perfezionamento della documentazione precedentemente acquisita;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto con nota prot. reg. n. 536338 del 04.10.2023, in riscontro alla nota del 03.10.2023 prot. reg. n. 533751;

VISTO il parere della Commissione regionale per la VAS n. 208 del 05.10.2023 reso sul "Rapporto straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 – anno di riferimento 2022";



VISTA la nota trasmessa dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto acquisita al prot. reg. n. 82715 del 16.02.2024, con la quale veniva trasmesso il decreto n. 61 del 16.02.2024 avente ad oggetto *“aggiornamento al Piano Faunistico Venatorio Regionale a seguito del Monitoraggio VAS di cui al parere della Commissione Regionale VAS n. 208/2023 (Del. Cons. Reg. n. 85 del 1 agosto 2023, DDR 427/2023, DGR/CR 114/2023, Parere alla Giunta regionale n. 321 del 21/12/2023 della Terza Commissione consiliare del Consiglio Regionale del Veneto);*

CONSIDERATO che, nella predetta nota, viene rappresentato *“che, a seguito del parere alla Giunta regionale n. 321 del 21/12/2023 della Terza Commissione consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, sono stati inseriti approfondimenti specifici riguardanti il regolamento sulle aree di rispetto e ampliamenti significativi degli istituti delle Oasi di Protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura (...). Tali modifiche sono puntualmente segnalate nei documenti pertinenti allegati alla presente”;*

VISTA l'ulteriore nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto prot. reg. n. 131797 del 14.03.2024, inviata a perfezionamento della documentazione precedentemente trasmessa;

RITENUTO che la proposta di aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale di cui al decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico – Venatoria n. 61 del 16.02.2024 abbia correttamente recepito le azioni valutate nel parere della Commissione regionale per la VAS n. 208 del 05.10.2023 relativo al *“Rapporto straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 – anno di riferimento 2022”;*

RILEVATO che le azioni correttive individuate nel *“Rapporto straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 – anno di riferimento 2022”* sono state oggetto di ulteriore implementazione attraverso *“approfondimenti specifici riguardanti il regolamento sulle aree di rispetto e ampliamenti significativi degli istituti delle Oasi di Protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura che si riconfigurano nelle seguenti proporzioni di zone di tutela:*

- *ATC: 20,55% [20,43% segnalati nel rapporto di monitoraggio e nella DGR/CR 114/2023 e 20,30% nella DACR 85/2023];*
- *CA: 14,94% [14,81% segnalati nel rapporto di monitoraggio e nella DGR/CR 114/2023 e 14,71% nella DACR 85/2023];*

senza tuttavia variare l'approccio metodologico utilizzato per l'individuazione delle medesime azioni, che rimangono, di fatto, inalterate;

RITENUTO che la proposta di aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale, così come delineata all'interno del decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico – Venatoria n. 61 del 16.02.2024 potrebbe impattare in maniera positiva sull'attuazione dello strumento di pianificazione di settore ed in particolare per gli aspetti legati alla protezione della fauna selvatica e della tutela, conservazione e ripristino degli ambienti naturali e semi naturali, nonché sulla sostenibilità sociale ed economica dello stesso;

VISTA la relazione istruttoria tecnica sulla valutazione di incidenza ambientale n. 94/2024

RICHIAMATO integralmente il parere della Commissione regionale per la VAS n. 208 del 05.10.2023;



RICHIAMATI:

- la Direttiva 2001/42/CE;
- l'art. 18 D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 545 del 09 maggio 2022;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO,
PRENDE ATTO**

che la proposta di aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale, redatta a seguito del parere della Commissione regionale per la VAS n. 208 del 05.10.2023 relativo al *“Rapporto straordinario di monitoraggio VAS del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 – anno di riferimento 2022”* recepisce e declina, in un'ottica tutelativa per l'ambiente e per la sfera socio economica, le misure correttive indicate e valutate all'interno del predetto parere 208/2023;

E RACCOMANDA

l'adeguamento del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale secondo la proposta contenuta nel decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico – Venatoria n. 61 del 16.02.2024, nonché il recepimento, negli strumenti attuativi e nelle disposizioni amministrative, di quanto indicato nella *“Relazione Istruttoria Tecnica di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 94/2024”*.

Venezia, 20 Marzo 2024

~~Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)~~

~~avv. Cesare Lanna~~

REGIONE DEL VENETO
DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO
UNITÀ ORGANIZZATIVA VAS, VINCA E NUVV

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 94/2024

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante l'aggiornamento al Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027".
Pratica n. 5708

Codice SITI NATURA 2000: IT3210002 - Monti Lessini: Cascate di Molina; IT3210003 - Laghetto del Frassino; IT3210004 - Monte Luppia e P.ta San Vigilio; IT3210006 - Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora; IT3210007 - Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda; IT3210008 - Fontanili di Povegliano; IT3210012 - Val Galina e Progno Borago; IT3210013 - Palude del Busatello; IT3210014 - Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese; IT3210015 - Palude di Pellegrina; IT3210016 - Palude del Brusà - le Vallette; IT3210018 - Basso Garda; IT3210019 - Sguazzo di Rivalunga; IT3210021 - Monte Pastello; IT3210039 - Monte Baldo Ovest; IT3210040 - Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine; IT3210041 - Monte Baldo Est; IT3210042 - Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine; IT3210043 - Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest; IT3220002 - Granezza; IT3220005 - Ex Cave di Casale - Vicenza; IT3220007 - Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa; IT3220008 - Buso della rana; IT3220013 - Bosco di Dueville; IT3220036 - Altopiano dei Sette Comuni; IT3220037 - Colli Berici; IT3220038 - Torrente Valdiezza; IT3220039 - Biotopo "Le Poscole"; IT3220040 - Bosco di Dueville e risorgive limitrofe; IT3230003 - Gruppo del Sella; IT3230005 - Gruppo Marmolada; IT3230006 - Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà; IT3230017 - Monte Pelmo - Mondeval - Formin; IT3230019 - Lago di Misurina; IT3230022 - Massiccio del Grappa; IT3230025 - Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor; IT3230026 - Passo di San Boldo; IT3230027 - Monte Dolada Versante S.E.; IT3230031 - Val Tovanello Bosconero; IT3230032 - Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane; IT3230035 - Valli del Cison - Vanoi: Monte Coppolo; IT3230042 - Torbiera di Lipoi; IT3230043 - Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda; IT3230044 - Fontane di Nogare'; IT3230045 - Torbiera di Antole; IT3230047 - Lago di Santa Croce; IT3230060 - Torbiere di Danta; IT3230063 - Torbiere di Lac Torond; IT3230067 - Aree palustri di Melere - Monte Gal e boschi di Col d'Ongia; IT3230068 - Valpiana - Valmorel (Aree palustri); IT3230071 - Dolomiti di Ampezzo; IT3230077 - Foresta del Cansiglio; IT3230078 - Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico; IT3230080 - Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno; IT3230081 - Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis; IT3230083 - Dolomiti Feltrine e Bellunesi; IT3230084 - Civetta - Cime di San Sebastiano; IT3230085 - Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio; IT3230086 - Col di Lana - Settsas - Chertz; IT3230087 - Versante Sud delle Dolomiti Feltrine; IT3230088 - Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba; IT3230089 - Dolomiti del Cadore e Comelico; IT3230090 - Cima Campo - Monte Celado; IT3240002 - Colli Asolani; IT3240003 - Monte Cesen; IT3240004 - Montello; IT3240005 - Perdonanze e corso del Monticano; IT3240006 - Bosco di Basalghelle; IT3240008 - Bosco di Cessalto; IT3240011 - Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina; IT3240012 - Fontane Bianche di Lancenigo; IT3240013 - Ambito Fluviale del Livenza; IT3240014 - Laghi di Revine; IT3240015 - Palu' del Quartiere del Piave; IT3240016 - Bosco di Gaiarine; IT3240017 - Bosco di Cavalier; IT3240019 - Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio; IT3240023 - Grave del Piave; IT3240024 - Dorsale prealpina tra Valdobbadene e Serravalle; IT3240025 - Campazzi di Onigo; IT3240026 - Prai di Castello di Godego; IT3240028 - Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest; IT3240029 - Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano; IT3240030 - Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia; IT3240031 - Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio; IT3240032 - Fiume Meschio; IT3240033 - Fiumi Meolo e Vallio; IT3240034 - Garzaia di Pederobba; IT3240035 - Settolo Basso; IT3250003 - Penisola del Cavallino: biotopi litoranei; IT3250006 - Bosco di Lison; IT3250008 - Ex Cave di Villetta di Salzano; IT3250010 - Bosco di Carpenedo; IT3250012 - Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore; IT3250013 - Laguna del Mort e Pinete di Eraclea; IT3250016 - Cave di Gaggio; IT3250017 - Cave di Noale; IT3250021 - Ex Cave di Martellago; IT3250022 - Bosco Zacchi; IT3250023 - Lido di Venezia: biotopi litoranei; IT3250030 - Laguna medio-inferiore di Venezia; IT3250031 - Laguna superiore di Venezia; IT3250032 - Bosco Nordio; IT3250033 - Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento; IT3250034 - Dune residue del Bacucco; IT3250040 - Foce del Tagliamento; IT3250041 - Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione; IT3250042 - Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova; IT3250043 - Garzaia della tenuta "Civrana"; IT3250044 - Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore; IT3250045 - Palude le Marice - Cavarzere; IT3250046 - Laguna di Venezia; IT3260001 - Palude di Onara; IT3260017 - Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco;

IT3260018 - Grave e Zone umide della Brenta; IT3260020 - Le Vallette; IT3260021 - Bacino Val Grande - Lavacci; IT3260022 - Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo; IT3260023 - Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga; IT3270003 - Dune di Donada e Contarina; IT3270004 - Dune di Rosolina e Volto; IT3270005 - Dune Fossili di Ariano Polesine; IT3270006 - Rotta di S. Martino; IT3270007 - Gorgi di Trecenta; IT3270017 - Delta del Po: tratto terminale e delta veneto; IT3270022 - Golena di Bergantino; IT3270023 - Delta del Po; IT3270024 - Vallona di Loreo;

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

VISTO il parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 152 del 01/07/2021 ad oggetto "Rapporto Ambientale del Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019/2024", per gli aspetti relativi alla relazione tecnica per la valutazione di incidenza n. 155/2021;

VISTI la Legge Regionale n. 2 del 28 gennaio 2022, ad oggetto "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio" e la Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale n. 85 del 1 agosto 2023, ad oggetto "Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della corte costituzionale n. 148 del 18.07.2023. art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993";

VISTI la D.G.R. n. 190 del 24 febbraio 2023, ad oggetto "Monitoraggio degli effetti del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027. L.R. n. 2/2022. Determinazioni", il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria n. 427 del 29 settembre 2023, ad oggetto: "Monitoraggio VAS del PFVR 2022-2027 (Del. Cons. Reg. n. 85 del 1 ago 2023) e relativi esiti ai sensi della DGR n. 190/2023" e il parere motivato della Commissione Regionale per la VAS n. 208 del 05/10/2023, emesso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rispetto alle misure correttive proposte in considerazione dell'urbanizzazione territoriale intercorsa a scapito degli ambiti di attuazione del Piano Faunistico Venatorio;

DATO ATTO che l'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 è basato sulla misura dei 19 indicatori di monitoraggio del Piano stesso, con particolare riguardo a: Territorio Agro Silvo Pastorale (TASP), quale ambito di applicazione del Piano e riferimento per l'individuazione degli istituti privatistici nei limiti massimi del 15 % del territorio soggetto a pianificazione (Indicatori 1, 2, 8, 9); Linea Alpi, per la suddivisione del territorio tra la Zona Alpi, caratterizzata dai Comprensori Alpini, e il rimanente territorio attribuito agli Ambiti Territoriali di Caccia (Indicatori 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17); territorio destinato alla protezione della fauna selvatica, quindi sottratto all'esercizio dell'attività venatoria (Indicatori 3, 6, 7, 11, 19); appostamenti fissi (Indicatore 10); zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani (Indicatore 18);

VISTI la D.G.R. n. 114/C.R. del 30/10/2023, ad oggetto "Aggiornamento del Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027, art. 3, L.R. n. 2/2022. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993" e il Parere della Terza Commissione consiliare del Consiglio Regionale del Veneto n. 321 del 21/12/2023;

TENUTO CONTO che l'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027", adottato con D.G.R. n. 114/C.R. del 30/10/2023, si sostanzia nei seguenti documenti:

- a. aggiornamento del Regolamento di attuazione, ivi compresi Statuti tipo di Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini (Allegato A1 di aggiornamento dell'allegato A al Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027);
- b. cartografie integrative che individuano la conterminazione della Zona faunistica delle Alpi e del

- territorio lagunare e vallivo, gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini (Allegato B1 di aggiornamento dell'allegato B al Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027);
- c. relazione integrativa al Piano faunistico-venatorio regionale, comprensiva di cartografie identificative degli isti-tuti di protezione della fauna selvatica, delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, corredate da report analitico e da tabella di sintesi recante la individuazione del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) e la percentuale di territorio di protezione della fauna selvatica (Allegato C1 di aggiornamento dell'allegato C al Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027);
- d. rapporto straordinario di monitoraggio per la Valutazione Ambientale Strategica (Allegato D1 di aggiornamento dell'allegato D al Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027);
- e. parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica n. 208 del 5 ottobre 2023 (Allegato G1 di aggiornamento dell'allegato G Piano faunistico-venatorio regionale 2022–2027);

VISTO il rapporto straordinario di monitoraggio per la Valutazione Ambientale Strategica (Allegato D1 alla D.G.R. n. 114/C.R. del 30/10/2023) rispetto:

- agli indicatori di monitoraggio in funzione del primo anno di applicazione corrispondente al 2023: Indicatore 1 - Territorio agro-silvo-pastorale; Indicatore 2 - Criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; Indicatore 3 - Territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria destinato a protezione della fauna selvatica; Indicatore 4 - Ambiti territoriali di caccia; Indicatore 5 - Comprensori alpini; Indicatore 6 - Oasi di protezione; Indicatore 7 - Zone di ripopolamento e cattura; Indicatore 8 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; Indicatore 9 - Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; Indicatore 10 - Appostamenti fissi; Indicatore 11 - Valichi montani; Indicatore 12 - Programmi di miglioramento ambientale; Indicatore 13 - Programmi di immissione di fauna selvatica; Indicatore 14 - Schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini; Indicatore 15 - Indice di densità venatoria; Indicatore 16 - Costituzione dei comitati direttivi; Indicatore 17 - Disciplina nel Territorio lagunare vallivo; Indicatore 18 - Modifiche necessarie al Piano, che non incidono sui criteri informativi; Indicatore 19 - Fondi sottratti;
- alle conseguenti misure correttive: Misura correttiva 1 – Rimodulazione dei criteri di misurazione del TASP; Misura correttiva 2– Individuazione della Foresta demaniale dello Stato denominata "Rotolon", in comune di Recoaro Terme (VI); Misura correttiva 3 – Rimodulazione delle Oasi di protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura in relazione al mutato assetto del TASP; Misura correttiva 4 – Individuazione di un ulteriore Valico montano nel Comune di Comelico Superiore (BL); Misura correttiva 5 – Disposizioni per la conservazione e miglioramento ambientale; Misura correttiva 6 – Disposizioni relative agli Ambiti territoriali di caccia e ai Comprensori alpini; Misura correttiva 7 – Individuazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi; Misura correttiva 8 – Disposizioni relative al Territorio lagunare vallivo; Misura correttiva 9 – Rimodulazione delle previsioni relative alle Aree di rispetto in relazione al mutato assetto del TASP; Misura correttiva 10 – Individuazione delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

PRESO ATTO di quanto indicato nel rapporto di monitoraggio che riconosce non necessario l'aggiornamento rispetto alle seguenti previsioni di norma: Criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; Indice di densità venatoria; Fondi sottratti;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR/CR n. 114/2023 si è provveduto alla rielaborazione dello studio per la Valutazione di Incidenza stante gli aggiornamenti al Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria n. 61 del 16/02/2024, ad oggetto: "Aggiornamento al Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) 2022-2027 a seguito del Monitoraggio VAS di cui al parere della Commissione Regionale VAS n. 208/2023 (Del. Cons. Reg. n. 85 del 1 agosto 2023, DDR 427/2023, DGR/CR 114/2023, Parere alla Giunta regionale n. 321 del 21/12/2023 della Terza Commissione consiliare del Consiglio Regionale del Veneto)", con cui si è preso atto dell'adeguamento degli elaborati di Piano, anche sulla base delle puntuali indicazioni riportate nel parere n. 321 del 21/12/2023 della Terza Commissione consiliare, e dello studio per la valutazione di incidenza;

VISTE la nota prot. reg. n. 82715 del 16/02/2024 di trasmissione degli elaborati ai fini dell'esame sul corretto

ricepimento delle indicazioni di cui al parere 208/2023 della Commissione Regionale VAS e la nota prot. reg. n. 131797 del 14.03.2024 di trasmissione dei predetti elaborati emendati dei refusi;

DATO ATTO che quanto sviluppato in materia di valutazione di incidenza, a seguito del predetto aggiornamento di Piano, modifica e sostituisce le parti del medesimo argomento in precedenza adottate con il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistica-Venatoria n. 671 del 27/07/2022, a cui è corrisposto il riscontro istruttorio sulla valutazione di incidenza prot. reg. n. 333513 del 28.07.2022, in ottemperanza del parere motivato della Commissione Regionale VAS n. 152 del 01/07/2021;

ATTESO che l'istanza in argomento sia attuabile qualora non in contrasto con la disciplina del Testo Unico per l'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei limiti consentiti dalle norme ambientali vigenti, quali possibili effetti massimi attesi per l'istanza;

CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le disposizioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 1400/2017 e nel rispetto dei principi delle Linee Guida Nazionali di cui all'Intesa del 28/11/2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

DATO ATTO che si è dato seguito al coinvolgimento degli Enti di Gestione dell'Area Naturale Protetta e degli Enti di Gestione dei siti della rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 117695 del 07/03/2024;

PRESO ATTO dei contributi resi dagli Enti di Gestione dell'Area Naturale Protetta e degli Enti di Gestione dei siti della rete Natura 2000 (prot. reg. n. 130895 del 13.03.2024) e riscontrato che in nessuno di questi sono state evidenziate situazioni preclusive al positivo assenso;

ESAMINATA la documentazione per la valutazione di incidenza, redatta dal dott. Emiliano Molin per conto della Regione del Veneto - Direzione Regionale Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la documentazione per la valutazione di incidenza riguarda lo studio per la valutazione di incidenza (Selezione Preliminare), corrispondente alla Valutazione Appropriata (livello II) delle Linee Guida Nazionali, per l'esame degli effetti sui siti della rete Natura 2000 dell'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 e dell'esercizio dell'attività venatoria per la durata residua del Piano, fino alla stagione venatoria 2027-2028;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza considera i seguenti argomenti: specie di interesse venatorio; scenari per l'esercizio dell'attività venatoria, calendario venatorio e calendari integrativi per la Zona Faunistica delle Alpi; regolamento Zona Faunistica delle Alpi; Istituti Privati (Aziende Faunistico-Venatorie e Aziende Agri-Faunistico-Venatorie); Appostamenti Fissi; Istituzione e gestione delle zone addestramento e allenamento dei cani da caccia e gare cinofile; Aree interessate dal Piano Faunistico venatorio e dall'esercizio dell'attività venatoria;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che il Territorio agro-silvo-pastorale (TASP) è stato rideterminato sia a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023 (che ha previsto la rideterminazione Zona Faunistica delle Alpi), sia alla ricognizione degli improduttivi riconducibili all'urbanizzazione ed all'edificazione diffusa, alle opere pubbliche ed infrastrutturali;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che il TASP complessivo regionale è pari a circa 1.496.868 ettari (in contrazione rispetto alla situazione previgente di circa 35.572 ettari) e che la riduzione del TASP si verifica sia a livello dei Comprensori Alpini, sia a livello degli Ambiti territoriali di Caccia;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che sono le aree territoriali pedemontane e della pianura veneta a risentire maggiormente degli effetti di obliterazione del TASP regionale (in provincia di Padova, con riduzione complessivamente di 4267 ha per gli ATC; in provincia di Rovigo, con riduzione complessivamente di 1861 ha per gli ATC; in provincia di Treviso, con riduzione complessivamente di 3238 ha per gli ATC e di 1396 per i CA; in provincia di Venezia, con riduzione complessivamente di 3925 ha per gli ATC; in provincia di Vicenza, con riduzione complessivamente di 1449 ha e di 173 ha per i CA; in provincia di Verona, con riduzione complessivamente di 2305 ha per gli ATC e di 246 ha per i CA; in provincia di Belluno, con riduzione complessivamente di 1350 ha per i CA);

PRESO ATTO che le specie di interesse venatorio oggetto di prelievo nella precedente pianificazione sono state: *Alauda arvensis* (Allodola), *Alectoris graeca* (Coturnice), *Alectoris rufa* (Pernice rossa), *Anas acuta* (Codone), *Anas clypeata* (Anas clypeata), *Anas crecca* (Alzavola), *Anas penelope* (Fischione), *Anas platyrhynchos* (Germano reale), *Anas querquedula* (Marzaiola), *Anas strepera* (Canapiglia), *Aythya fuligula* (Moretta), *Columba palumbus* (Colombaccio), *Corvus cornix* (Cornacchia grigia), *Corvus corone* (Cornacchia nera), *Coturnix coturnix* (Quaglia), *Fulica atra* (Folaga), *Gallinago gallinago* (Beccaccino), *Gallinula chloropus* (Gallinella d'acqua), *Garrulus glandarius* (Ghiandaia), *Lagopus mutus* (Pernice bianca), *Lymnocyptes minimus* (Frullino), *Perdix perdix* (Starna), *Phasianus colchicus* (Fagiano), *Pica pica* (Gazza), *Rallus aquaticus* (Porciglione), *Scolopax rusticola* (Beccaccia), *Streptopelia turtur*

(Tortora selvatica), *Tetrao tetrix* (Fagiano di monte), *Turdus iliacus* (Tordo Sassello), *Turdus merula* (Merlo), *Turdus philomelos* (Tordo bottaccio), *Turdus pilaris* (Cesena), *Capreolus capreolus* (Capriolo), *Cervus elaphus* (Cervo), *Dama dama* (Daino), *Lepus europaeus* (Lepre), *Lepus timidus* (Lepre bianca), *Oryctolagus cuniculus* (Coniglio selvatico), *Ovis musimon* (Muflone), *Rupicapra rupicapra* (Camoscio alpino), *Sus scrofa* (Cinghiale), *Vulpes vulpes* (Volpe);

PRESO ATTO che, delle precedenti specie di interesse venatorio, quelle che non sono poste a cerniera nella corrente pianificazione (nelle stagioni venatorie 2022-2023 e 2023-2024) risultano: *Philomachus pugnax*, *Lagopus muta*, *Vanellus vanellus*;

DATO ATTO e CONSIDERATO che saranno quindi coinvolte anche le specie di interesse comunitario, quando il prelievo di queste è rigorosamente contingentato, anche sulla base di piani di gestione (come ad esempio *Lyrurus tetrix*, *Alectoris graeca*) o di effettivi monitoraggi pluriennali che ne garantiscano la sostenibilità;

PRESO ATTO che gli scenari possibili di calendario riferiti all'intero arco temporale di programmazione faunistico-venatoria sono i seguenti:

- scenario A - per ciascuna specie l'adozione di cerniere più elevate e di calendario più ampio attuate nel precedente periodo di riferimento;
- scenario B - scenario A integrato dal recepimento delle indicazioni espresse da ISPRA (sulla base di valutazioni annuali);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo scenario B è assunto come scenario di riferimento a massima sostenibilità;

DATO ATTO che, nelle stagioni venatorie 2022-2023 e 2023-2024, il cerniere stagionale per tali specie è di: *Philomachus pugnax* (rispettivamente: 0; 0), *Lagopus muta* (rispettivamente: 0; 0), *Lyrurus tetrix* (rispettivamente: 2 per la sola provincia di Belluno, 1 per la sola provincia di Vicenza; 2 per la sola provincia di Belluno, 1 per la sola provincia di Vicenza), *Alectoris graeca* (rispettivamente: 1; 1);

DATO ATTO e CONSIDERATO che il tetto di cerniere stagionale limitato a poche unità è rafforzato dalla pratica dell'assegnazione nominale del capo (con permessi rilasciati pari al numero di capi riportati nel piano di abbattimento);

PRESO ATTO che il regolamento disciplina la gestione e il prelievo venatorio per la Zona faunistica delle Alpi con finalità di incremento e conseguimento della densità ottimale delle specie selvatiche, con particolare riguardo a quelle costituenti la tipica fauna alpina, nonché di conservazione, miglioramento e recupero degli habitat naturali, e che il territorio destinato alla pianificazione faunistico-venatoria nella Zona faunistica delle Alpi è ripartito in Comprensori alpini, secondo la suddivisione riportata nell'aggiornamento di Piano;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che gli istituti privati (Aziende Faunistico-Venatorie, Aziende Agri-Turistico-Venatorie e Centri Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica allo Stato Naturale) non possono eccedere il 15% del TASP di cui all'articolo 16 della L. 157/92 e che, oltre all'esercizio dell'attività venatoria secondo modalità regolamentate, concorrono alla conservazione, al miglioramento e al recupero degli habitat naturali oltreché all'incremento della tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che gli istituti privati sono stati pari al 5% del TASP (anno 2023) e che l'estensione di questi è sostanzialmente confermata rispetto al previgente, ancorché sia stata ravvisata per ciascun istituto una contenuta flessione;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la collocazione degli istituti privatistici è ammessa e esaminata in tutto il territorio regionale, nei limiti del 15% del TASP;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'aggiornamento del Piano identifica le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'aggiornamento del Piano identifica le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, in tutto il TASP regionale e che le gare e le prove cinofile per cani da caccia possono altresì svolgersi in territorio esterno alle zone di addestramento ed allenamento (suddivisibili in Zona di tipo A senza sparo e Zona tipo B in cui è consentito l'abbattimento della selvaggina con sparo);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che l'attività è spazialmente e temporalmente limitata nel caso della contestuale presenza delle specie della fauna di interesse comunitario che si riproducono a terra e che all'interno della rete Natura 2000 sono censite zone nelle quali è disposta la sospensione dell'attività dal 15/04 al 31/07 (sia in via esclusiva che concorrente laddove l'ambito non sia soggetto a pascolo) ovvero dal 15/4 al 31/08 (sia in via esclusiva che concorrente laddove l'ambito non sia soggetto a pascolo);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che di quanto previsto dal parere motivato della Commissione regionale VAS n. 152 del 01.07.2021 in materia di valutazione di incidenza, con l'aggiornamento del Piano in funzione dell'indicatore 18 "Modifiche necessarie al Piano, che non incidono sui criteri informativi" sono

introdotte specifiche misure correttive volte a dare pieno riscontro all'ottemperanza al quadro prescrittivo e in particolare:

- la "Misura correttiva 4 – Individuazione di un ulteriore Valico montano nel Comune di Comelico Superiore (BL)2 e la parte della "Misura correttiva 3 – Rimodulazione delle Oasi di protezione e delle Zone di Ripopolamento e cattura in relazione al mutato assetto del TASP" riferita alla proposta di oasi "OP_BL_032 - COMELICO SUPERIORE" [per quanto attiene la prescrizione n. 3i];
- la "Misura correttiva 5 – Disposizioni per la conservazione e miglioramento ambientale" che contiene gli indirizzi gestionali quale estensione ed armonizzazione di quanto preliminarmente indicato nell'attuale capitolo "16. – PROPOSTA DI MISURE GESTIONALI IN RIFERIMENTO AI SITI SIC/ZPS (DGR N. 233/2013)" della relazione al PFVR [per quanto attiene la prescrizione n. 3b, 3d, 3e, 3f];
- la "Misura correttiva 7 – Individuazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi" [per quanto attiene la prescrizione n. 3a]
- la "Misura correttiva 10 – Individuazione delle zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani" [per quanto attiene la prescrizione n. 3a]

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la "Misura correttiva 5 – Disposizioni per la conservazione e miglioramento ambientale" individua misure gestionali per la conservazione ambientale che si possono applicare a tutto il TASP regionale, definendo al contempo i siti della rete Natura 2000 quali aree di prioritaria applicazione, e che in sintesi queste corrispondono a:

- misure di conservazione: mantenimento delle superfici interessate da formazioni boscate naturali o artificiali (qualora sostenibile), arbusteti e terreni in abbandono [CO 1]; mantenimento e miglioramento delle alberate d'alto fusto e delle siepi lineari esistenti; interventi di mantenimento e potenziamento della diversificazione ambientale dell'attuale rete di siepi esistenti [CO 2, prioritaria]; mantenimento di aree e strisce a prato stabile da sfalcio [CO 3]; mantenimento dei prati, prati-pascolo e pascoli, anche abbandonati [CO 4, prioritaria]; mantenimento di aree a vocazione palustre con copertura a fragmiteto e cariceto e manutenzione dei biotopi umidi naturali esistenti [CO 5]; mantenimento di prati arborati con sfalcio biennale e mantenimento degli arbusteti [CO 6]; mantenimento degli incolti, con unico sfalcio annuale esclusivamente estivo dopo il 15 di luglio [CO 7]; mantenimento delle marcite (prati marcitori) [CO 8]; corretta gestione idraulica finalizzata alla fitodepurazione e alla ossigenazione delle acque [CO 9]; mantenimento delle fasce a vegetazione alofila, con particolare riferimento a specie e habitat compresi nelle direttive comunitarie [CO 10, prioritaria]; mantenimento di laghi con caratteristiche adeguate alla presenza di anatidi e, in particolare, anatre tuffatrici [CO 11];
- misure di miglioramento ambientale: realizzazione di raccolte d'acqua disseminate in più punti del territorio [MA 1]; realizzazione di strutture e punti di alimentazione invernale per fasianidi - saline per ungulati [MA 2]; realizzazione di erbai intercalari invernali (erba medica- mazzolina) su stocchi di mais (alti), con aratura dopo il 1° marzo [MA 3]; inerbimento delle capezzagne e di ulteriori 5 m ad unico sfalcio annuale esclusivamente estivo dopo il 15 di luglio [MA 4]; inerbimento di pioppeti ad unico sfalcio annuale [MA 5]; inerbimento di oliveti, frutteti e vigneti, senza diserbo nella fila [MA 6]; diversificazione delle colture (erba medica, sorgo, orzo, orticole) con realizzazione a strisce di 10-15 m a scacchiera [MA 7]; permanenza dei residui culturali e delle stoppie di cereali fino alla primavera successiva [MA 8]; realizzazione di colture a perdere che permangano almeno fino al 1° marzo [MA 9]; realizzazione di radure di limitata estensione in aree boscate per il rinnovamento forestale [MA 10]; gestione delle formazioni boscate verso forme disetanee [MA 11]; realizzazione di unità biotiche composte da fasce di foraggere e colture a perdere [MA 12]; pratica di agricoltura biologica o integrata sui terreni limitrofi a quelli interessati dagli interventi di conservazione e miglioramento ambientale [MA 13]; realizzazione al bordo degli appezzamenti di fasce arboree (80%) e arbustive (20%) [MA 14]; realizzazione di fasce di colture a perdere a gruppi e frammentate in più punti, contornate da una fascia di rispetto esente dall'uso di pesticidi (almeno nel periodo riproduttivo) [MA 15]; realizzazione colture di erbai di erba medica ed erba mazzolina, solo se con sfalci ritardati a dopo il 30 giugno [MA 16]; realizzazione di interventi di recupero e potenziamento sui biotopi umidi esistenti con ampliamento delle aree di diversificazione ambientale perimetrale (fragmiteto e cariceto) e di diversificazione delle rive con creazione di eventuali isolotti [MA 17]; recupero delle risorgive naturali con pulizia e creazione di piccoli specchi d'acqua del diametro di 10-15 m [MA 18]; realizzazione di nuove siepi a potenziamento dell'attuale rete di siepi esistenti mediante infoltimento prosecuzione lineare [MA 19]; creazione di barene ed isole apposite per la nidificazione e la sosta dell'avifauna acquatica [MA 20]; creazione di laghi con caratteristiche adeguate alla presenza degli anatidi e, in particolare, delle anatre tuffatrici [MA 21]; piantumazione e ampliamento delle fasce a cannuccia di palude e delle praterie sommerse di

fanerogame [MA 22]; creazione di diversificazione ambientale, relativamente a livelli idrici, salinità, morfologia e vegetazione [MA 23];

CONSIDERATO e RISCONTRATO che le predette misure non concorrono alla definizione di precauzioni aventi un'intrinseca capacità nell'impedire o nell'attenuare possibili effetti negativi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce ma costituiscono misure rispondenti alle finalità dell'art. 10 della Direttiva 92/43/Cee, con cui provvedere al recupero ovvero il rafforzamento degli elementi di paesaggio aventi primaria importanza per le specie di interesse comunitario riconosciute presenti, oltre a dar seguito alla sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario di cui all'art. 11 della predetta Direttiva;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che con la "Misura correttiva 3 – Rimodulazione delle Oasi di protezione e delle Zone di Ripopolamento e cattura in relazione al mutato assetto del TASP" al fine di garantire che i parametri percentuali di territorio protetto si mantengano sui livelli fissati dalla disciplina statale e che complessivamente si è determinato un incremento degli istituti di protezione pari a 2169 ettari, sia nei Comprensori Alpini (che passa da 14,71% a 14,94%) sia negli Ambiti Territoriali di Caccia (che passa da 20,30% a 20,55%);

CONSIDERATO che tali ambiti costituiscono il riferimento rispetto alla pianificazione di settore, in particolare quella urbanistica e territoriale, che deve preservare il TASP al fine di garantire il mantenimento dei livelli previsti dato che gli istituti di protezione al di fuori della Zona Faunistica Alpi coincidono pressochè con il livello minimo di legge;

RISCONTRATO e CONSIDERATO che delle rimanenti prescrizioni del parere motivato della Commissione regionale VAS n. 152 del 01.07.2021 in materia di valutazione di incidenza, il soddisfacimento di quelle relative a 3c e 3h trovano riscontro nel calendario venatorio (sottoposto al parere tecnico di ISPRA) mentre quelle relative a 3g e 3j trovano riscontro in provvedimenti specifici sulla base delle misure correttive proposte;

RITENUTO che gli aspetti della pianificazione di settore e dell'esercizio dell'attività venatoria di cui all'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 non oggetto della presente valutazione siano subordinate al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale degli elementi progettuali di cui al paragrafo 2.1 della selezione preliminare;

PRESO ATTO che, nello studio per la valutazione di incidenza esaminato, sono identificati i seguenti fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017: F03.01 "Caccia", F03.02.05 "Cattura - uccisione accidentale", G05.01 "Calpestio eccessivo", H03.02.01 "Contaminazione da metalli o composti non di sintesi", H05 "Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", H06.01.01 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", H06.01.02 "Inquinamento da rumore e disturbi sonori diffusi o permanenti", J03.01.01 "Modifiche della catena trofica (inclusa riduzione della disponibilità di prede o di carcasse)", K03.07 "Altre forme di competizione interspecifica della fauna";

PRESO ATTO e CONSIDERATO che per i suddetti fattori risulta espressa la correlazione con gli aspetti concernenti l'esercizio del Piano in argomento e considerati nello studio esaminato (in particolare: l'abbattimento delle specie cacciabili e abbattimento involontario di specie non cacciabili o di specie cacciabili ma al di fuori del calendario venatorio; competizione ed interferenza trofica con specie protette predatrici; disturbo legato alla frequentazione del territorio da parte dei cacciatori; rumore conseguente agli spari e alla presenza dei cacciatori, con o senza cani da caccia; inquinamento da piombo e bossoli);

CONSIDERATO e RISCONTRATO che nello studio esaminato l'identificazione e la misura degli effetti di cui ai suddetti fattori sono espressi secondo i criteri previsti dalla disciplina vigente, ancorché per la quantificazione dei suddetti parametri si ricorra a metodi soggettivi e che, rispetto alle possibili situazioni di inquinamento, si è provveduto alla stima dell'area di massima influenza sulla base di fonti bibliografiche consultate;

CONSIDERATO e RISCONTRATO che le stime effettuate, pur corrispondendo ad un giudizio esperto in quanto non tengono conto dei valori di fondo (i quali non sono al momento messi a disposizione dalle agenzie ambientali a questo deputate), delle caratteristiche del contesto, sono da ritenersi congrue nel rappresentare l'ambito di influenza;

CONSIDERATO che per l'esercizio dell'attività venatoria di cui alla vigente Pianificazione di settore analizzato sono quindi inoltre possibili e pertinenti anche i seguenti fattori di pressione: F06.01 "Allevamenti di selvaggina - Aziende faunistico venatorie - Aziende agriturismo venatorie" [in relazione all'individuazione degli istituti privatistici], G01.03 "Attività con veicoli motorizzati" [in relazione all'impiego di mezzi a supporto dell'attività], G01.08 "Altri sport all'aria aperta e attività ricreative non

elencate in precedenza (incluse manifestazioni, sfilate, sagre, feste popolari e tradizionali, fuochi d'artificio, ecc.)" [in relazione alle gare cinofile], G02.09 "Osservazione della fauna selvatica" [in relazione ai censimenti finalizzati alle attività di Piano];

- RITENUTO che, ai fini della presente istanza, non sia consentito lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle in precedenza caratterizzate rispetto al suddetto elenco dei fattori di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 1400/2017;
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che il dominio spaziale e temporale dell'area di analisi è definito sulla base dell'ambito di influenza stimato per H06.01.01 (per un'estensione di circa 1600 m dalla sorgente emissiva) e per H03.02.01 e H05 (per un'estensione di circa 150 m dalla sorgente emissiva);
- PRESO ATTO e RISCONTRATO che risulta fornito il dato vettoriale dell'area di analisi di cui al paragrafo 2.3 della selezione preliminare (come pure i dati dei fattori di pressione individuati di cui al par. 2.2 della selezione preliminare);
- PRESO ATTO che, rispetto all'area di analisi, lo studio esaminato identifica possibili situazioni di interazione congiunta con i seguenti strumenti che altresì condizionano l'efficacia del medesimo Piano: Piani, programmi, progetti, interventi e attività di carattere urbanistico in-frastrutturale; Piani Ambientali delle Aree Naturali Protette; Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; Piano Regionale delle Attività di Pianificazione e Gestione Forestale; Prontuario operativo per interventi di gestione forestale; Piani di gestione nazionale (*Lyrurus tetrrix*, *Alectoris graeca*, *Aythya ferina*, *Streptopelia turtur*, *Alauda arvensis*, *Ursus arctos*, *Lutra lutra*, *Threskiornis aethiopicus*, *Sciurus carolinensis*, *Myocastor coypus*); Piani di Controllo (*Myocastor coypus*, *Corvus cornix*, *Pica pica*, *Vulpes vulpes*);
- PRESO ATTO e VERIFICATO che l'ambito entro cui si realizza l'esercizio dell'attività venatoria considerato nel nello studio esaminato (con riguardo agli Ambiti Territoriali di Caccia – ATC, ai Comprensori Alpini – CA, alle Aziende Faunistico-Venatorie - AFV, alle Aziende Agri-Turistico-Venatorie – AATV) comprende, parzialmente o integralmente, i seguenti siti della rete Natura 2000 del Veneto: IT3210004 "Monte Luppia e P.ta San Vigilio", IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda", IT3210008 "Fontanili di Povegliano", IT3210012 "Val Galina e Progno Borago", IT3210014 "Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese", IT3210018 "Basso Garda", IT3210019 "Sguazzo di Rivalunga", IT3210021 "Monte Pastello", IT3210039 "Monte Baldo Ovest", IT3210040 "Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine ", IT3210041 "Monte Baldo Est", IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine ", IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", IT3220002 "Granezza", IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa", IT3220008 "Buso della rana", IT3220013 "Bosco di Dueville", IT3220036 "Altopiano dei Sette Comuni", IT3220037 "Colli Berici", IT3220038 "Torrente Valdiezza", IT3220039 "Biotopo "Le Poscole"", IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe ", IT3230003 "Gruppo del Sella", IT3230005 "Gruppo Marmolada", IT3230006 "Val Visdende - Monte Peralba - Quaterna", IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin", IT3230019 "Lago di Misurina", IT3230022 "Massiccio del Grappa ", IT3230025 "Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor ", IT3230027 "Monte Dolada Versante S.E.", IT3230031 "Val Tovanello Bosconero", IT3230032 "Lago di Busche - Vincheto di Cellarda – Fontane", IT3230035 "Valli del Cison - Vanoi: Monte Coppolo", IT3230042 "Torbiere di Lipoi", IT3230043 "Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner Croda Granda", IT3230044 "Fontane di Nogarè", IT3230045 "Torbiere di Antole", IT3230047 "Lago di Santa Croce", IT3230060 "Torbiere di Danta", IT3230063 "Torbiere di Lac Torond", IT3230067 "Aree palustri di Melere", IT3230068 "Valpiana - Valmorel (Aree palustri)", IT3230077 "Foresta del Cansiglio ", IT3230078 "Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico", IT3230080 "Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno", IT3230081 "Gruppo Antelao - Marmarole - Sorapis", IT3230084 "Civetta - Cime di San Sebastiano", IT3230085 "Comelico - Bosco della Digola - Brentoni – Tudaio", IT3230086 "Col di Lana - Settsas - Chertz", IT3230087 "Versante Sud delle Dolomiti Feltrine", IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba ", IT3230089 "Dolomiti del Cadore e del Comelico", IT3230090 "Cima Campo - Monte Celado", IT3240002 "Colli Asolani", IT3240003 "Monte Cesen ", IT3240004 "Montello", IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano", IT3240013 "Ambito Fluviale del Livenza", IT3240015 "Palu' del Quartiere del Piave", IT3240023 "Grave del Piave", IT3240024 "Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle ", IT3240025 "Campazzi di Onigo", IT3240026 "Praì di Castello di Godego", IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano ", IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo", IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio ", IT3240032 "Fiume Meschio", IT3240033 "Fiumi Meolo e Vallio", IT3240034 "Garzaia di Pederobba ", IT3240035 "Settolo Basso", IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei", IT3250012 "Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore", IT3250013 "Laguna del Mort e Pinete di Eraclea", IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei ", IT3250030 "Laguna medio-inferiore di Venezia ", IT3250031 "Laguna superiore di Venezia", IT3250033 "Laguna di Caorle - Foce del Tagliamento", IT3250034 "Dune residue del Bacucco",

IT3250041 "Valle Vecchia - Zumelle - Valli di Bibione", IT3250042 "Valli Zignago - Perera - Franchetti - Nova", IT3250043 "Garzaia della tenuta "Civrana"", IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore", IT3250046 "Laguna di Venezia ", IT3260018 "Grave e Zone umide della Brenta ", IT3260022 "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo", IT3260023 "Muson vecchio, sorgenti e roggia Acqualonga ", IT3270003 "Dune di Donada e Contarina", IT3270004 "Dune di Rosolina e Volto", IT3270006 "Rotta di S. Martino", IT3270007 "Gorghi di Trecenta", IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto ", IT3270022 "Golena di Bergantino", IT3270023 "Delta del Po";

PRESO ATTO e VERIFICATO che i siti della rete Natura 2000 del Veneto integralmente (o quasi) ricompresi negli istituti venatori o in altri istituti su cui vige il divieto di caccia (Oasi di Protezione, Zone di ripopolamento e Cattura, Parchi e Riserve, Foreste Regionali Demaniali), in cui pertanto non si esercita l'attività venatoria, sono i seguenti: IT3210002 "Monti Lessini: Cascade di Molina", IT3210003 "Laghetto del Frassino", IT3210006 "Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora", IT3210013 "Palude del Busatello", IT3210015 "Palude di Pellegrina", IT3210016 "Palude del Brusca' - le Vallette", IT3220005 "Ex Cave di Casale - Vicenza", IT3230026 "Passo di San Boldo", IT3230071 "Dolomiti di Ampezzo", IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi", IT3240006 "Bosco di Basalghelle", IT3240008 "Bosco di Cessalto", IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S.Cristina ", IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo", IT3240014 "Laghi di Revine", IT3240016 "Bosco di Gaiarine", IT3240017 "Bosco di Cavalier", IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S.Michele Vecchio ", IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest ", IT3250006 "Bosco di Lison", IT3250008 "Ex Cave di Villetta di Salzano", IT3250010 "Bosco di Carpenedo", IT3250016 "Cave di Gaggio", IT3250017 "Cave di Noale", IT3250021 "Ex Cave di Martellago", IT3250022 "Bosco Zacchi", IT3250032 "Bosco Nordio", IT3250040 "Foce del Tagliamento", IT3250045 "Palude le Marice - Cavarzere", IT3260001 "Palude di Onara", IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco", IT3260020 "Le Vallette", IT3260021 "Bacino Val Grande - Lavacci", IT3270005 "Dune Fossili di Ariano Polesine", IT3270024 "Vallona di Loreo";

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'influenza della sorgente emissiva di cui al fattore H06.01.01 descritto nello studio esaminato, sono altresì compresi anche i seguenti siti della rete Natura 2000: IT20B0006 "Isola Boscone", IT3110020 "Biotopo Monte Covolo – Alpe di Nemes", IT3110050 "Parco Naturale Tre Cime", IT3120017 "Campobrun", IT3120099 "Piccole Dolomiti", IT3120100 "Pasubio", IT312012 "Ghiacciaio Marmolada", IT3120156 "Adige", IT3120160 "Lagorai", IT3120168 "Lagorai Orientale - Cima Bocche", IT3120171 "Muga Bianca – Pasubio", IT3120172 "Monti Lessini – Piccole Dolomiti", IT3120173 "Monte Baldo di Brentonico", IT3120178 "Pale di San Martino", IT3310001 "Dolomiti Friulane", IT3320001 "Gruppo del Monte Coglians", IT3320007 "Monti Bivera e Clapsavon", IT3320038 "Pineta di Lignano", IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";

CONSIDERATO che l'ambito in cui trova attuazione l'aggiornamento del Piano in argomento è altresì disciplinato, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo studio per la valutazione di incidenza riporta la verifica di congruità con la disciplina derivante dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione regionali, riconoscendo la coerenza dell'esercizio dell'aggiornamento del Piano con tale disciplina;

RITENUTO che nell'attuazione dell'aggiornamento del Piano in argomento sia garantito il rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi i seguenti habitat di interesse comunitario: 1130 "Estuari", 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di Spartina (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 2110 "Dune embrionali mobili", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*", 2250* "Dune costiere con *Juniperus spp*", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto- Nanojuncetea*", 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*", 3160 "Laghi e stagni distrofici naturali", 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*", 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e

Callitricho- Batrachion', 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p.", 4060 "Lande alpine e boreali", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo- Rhododendretum hirsuti*)", 4080 "Boscaglie subartiche di *Salix* spp.", 5130 "Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli", 6110* "Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi*", 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicee", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)", 6230* "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion'*", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 6520 "Praterie montane da fieno", 7110* "Torbiera alte attive", 7140 "Torbiera di transizione e instabili", 7150 "Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion'*", 7210* "Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*", 7220* "Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)", 7230 "Torbiera basse alcaline", 7240* "Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*", 8110 "Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 8130 "Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 8220 "Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica", 8230 "Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*", 8240* "Pavimenti calcarei", 8310 "Grotte non ancora sfruttate a livello turistico", 8340 "Ghiacciai permanenti", 9110 "Faggeti del *Luzulo-Fagetum'*", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum'*", 9140 "Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*", 9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del *Cephalanthero-Fagion'*", 9170 "Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum'*", 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion'*", 91D0* "Torbiera boschose", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmion minoris*)", 91H0* "Boschi pannonic di *Quercus pubescens*", 91K0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)", 91L0 "Querceti di rovere illirici (*Erythronio- Carpinion*)", 9260 "Boschi di *Castanea sativa*", 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", 9530* "Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici";

VERIFICATO che, rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie (approvata con DD.G.R. n. 4441/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023), nell'area di analisi di cui allo studio in argomento non sono altresì presenti ulteriori habitat di interesse comunitario riconosciuti dallo studio per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, nelle aree della rete Natura 2000, rispetto alla localizzazione degli appostamenti fissi esistenti censiti nel studio esaminato sono presenti superfici riferibili ai seguenti habitat di interesse comunitario: 1130 "Estuari", 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition'*", 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho- Batrachion'*", 4060 "Lande alpine e boreali", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo- Rhododendretum hirsuti*)", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*)", 6230* "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 6520 "Praterie montane da fieno", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 9110 "Faggeti del *Luzulo-Fagetum'*", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum'*", 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion'*", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 91H0* "Boschi pannonic di *Quercus pubescens*", 91K0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)", 9260 "Boschi di *Castanea sativa*";

PRESO ATTO e CONSIDERATO che non è stata riconosciuta una situazione di incongruenza con la cartografia degli habitat e habitat di specie approvata e quindi non si è dato seguito a quanto previsto dalla nota prot. n. 250930 del 8 maggio 2009 del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, Autorità competente per l'attuazione nel Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, in merito alla classificazione degli habitat di interesse comunitario e alle verifiche, criteri e determinazioni da assumersi nelle valutazioni di incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CEE e all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i, fermo restando la necessità di garantire il soddisfacimento degli adempimenti cartografici previsti qualora sia ravvisabile una situazione di incongruenza con la vigente cartografia;

PRESO ATTO che, dei predetti habitat, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto il determinarsi di una condizione di vulnerabilità per l'effetto:

- G05.01, H03.02.01, nei confronti di: 1320 "Prati di *Spartina (Spartinion maritimae)*", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimae)*", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi)*", 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae)*", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion'*", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile", 7140 "Torbiere di transizione e instabili", 7150 "Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion'*", 7110* "Torbiere alte attive", 7210* "Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae'*", 7220* "Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion)*", 7230 "Torbiere basse alcaline", 7240* "Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscuscae'*";
- G05.01, nei confronti di: 2110 "Dune embrionali mobili", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2160 "Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides'*", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietales'*", 4080 "Boscaglie subartiche di *Salix* spp.", 5130 "Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli", 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicee", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia)*", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*", 6520 "Praterie montane da fieno", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster'*", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsutum'*", 6110* "Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyso-Sedion albi'*", 6230* "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (*Scorzoneretalia villosae)*";
- H03.02.01, nei confronti di: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea'*", 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharitior'*", 3160 "Laghi e stagni distrofici naturali", 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica'*", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos'*", 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitriche-Batrachior'*", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.";

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto presenti all'interno dell'area di analisi le seguenti specie di interesse conservazionistico: *Adenophora liliifolia, Anacamptis pyramidalis, Buxbaumia viridis, Campanula scheuchzeri, Cypripedium calceolus, Gladiolus palustris, Hamatocaulis vernicosus, Himantoglossum adriaticum, Kosteletzkya pentacarpos, Linum maritimum, Liparis loeselii, Marsilea quadrifolia, Salicornia veneta, Austropotamobius pallipes, Cerambyx cerdo, Coenonympha oedippus, Erebia calcaria, Euphydryas aurinia, Euplagia quadripunctaria, Gomphus flavipes, Leucorrhinia pectoralis, Lopinga achine, Lucanus cervus, Lycaena dispar, Osmoderma eremita, Parnassius apollo, Parnassius mnemosyne, Phengaris arion, Proserpinus proserpina, Rosalia alpina, Saga pedo, Vertigo angustior, Vertigo genesii, Zerynthia polyxena, Acipenser naccarii, Alosa fallax, Alosa agone, Aphanius fasciatus, Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Protochondrostoma genei, Chondrostoma soetta, Cobitis bilineata, Cottus gobio, Knipowitschia panizzae, Lampetra zanandreae, Leuciscus souffia, Petromyzon marinus, Pomatoschistus canestrinii, Rutilus pigus, Sabanejewia larvata, Salmo marmoratus, Bombina variegata, Bufo viridis, Hyla intermedia, Pelobates fuscus insubricus, Rana dalmatina, Rana latastei, Salamandra atra, Salamandra atra aurorae, Triturus carnifex, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Natrix*

tessellata, Podarcis muralis, Podarcis siculus, Testudo hermanni, Vipera ammodytes, Egretta alba, Ardea purpurea, Circus pygargus, Circus cyaneus, Strix uralensis, Aquila chrysaetos, Lanius minor, Lanius collurio, Recurvirostra avosetta, Ficedula albicollis, Sterna sandvicensis, Circaetus gallicus, Sylvia nisoria, Calandrella brachydactyla, Anthus campestris, Himantopus himantopus, Tringa glareola, Ciconia ciconia, Ciconia nigra, Aegolius funereus, Glaucidium passerinum, Philomachus pugnax, Alectoris graeca saxatilis, Tetrao tetrax, Falco vespertinus, Circus aeruginosus, Pernis apivorus, Falco peregrinus, Pandion haliaetus, Phoenicopterus roseus, Acrocephalus melanopogon, Bonasa bonasia, Sternula albifrons, Charadrius alexandrinus, Larus melanocephalus, Larus genei, Tetrao urogallus, Egretta garzetta, Coracias garrulus, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Grus grus, Asio flammeus, Bubo bubo, Phalacrocorax pygmeus, Alcedo atthis, Aythya nyroca, Milvus migrans, Milvus milvus, Nycticorax nycticorax, Burhinus oedicephalus, Emberiza hortulana, Lagopus mutus, Glareola pratensis, Picus canus, Dryocopus martius, Picoides tridactylus, Pluvialis apricaria, Crex crex, Porzana parva, Ardeola ralloides, Falco columbarius, Platalea leucorodia, Sterna hirundo, Gelochelidon nilotica, Gavia arctica, Gavia stellata, Caprimulgus europaeus, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Lullula arborea, Porzana porzana, Barbastella barbastellus, Canis lupus, Dryomys nitedula, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Felis silvestris, Hypsugo savii, Hystrix cristata, Lynx lynx, Miniopterus schreibersii, Muscardinus avellanarius, Myotis blythii, Myotis daubentonii, Myotis myotis, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Ursus arctos;

PRESO ATTO che, delle predette specie, lo studio per la valutazione di incidenza in argomento ha riconosciuto il determinarsi di una condizione di vulnerabilità per l'effetto:

- H06.01, nei confronti di: *Botaurus stellaris, Dryocopus martius, Gavia arctica, Gavia stellata, Lullula arborea, Picoides tridactylus, Picus canus, Pluvialis apricaria, Porzana porzana;*
- K03.07, nei confronti di: *Ardea purpurea, Ficedula albicollis, Lanius collurio, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Sternula albifrons, Sylvia nisoria;*
- F03.02.05, K03.07 nei confronti di: *Calandrella brachydactyla;*
- H06.01, J03.01.01 nei confronti di: *Falco columbarius;*
- H06.01, K03.07 nei confronti di: *Acrocephalus melanopogon, Aegolius funereus, Alcedo atthis, Asio flammeus, Casmerodius albus, Charadrius alexandrinus, Egretta garzetta, Glaucidium passerinum, Grus grus, Lanius minor, Larus genei, Larus melanocephalus, Milvus milvus, Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmeus, Recurvirostra avosetta, Sterna sandvicensis, Tetrastes bonasia;*
- F03.01, F03.02.05, K03.07 nei confronti di: *Alectoris graeca;*
- F03.01, H06.01, K03.07 nei confronti di: *Philomachus pugnax;*
- F03.02.05, H06.01, K03.07 nei confronti di: *Tetrao urogallus;*
- H03.02.01, H05, H06.01 nei confronti di: *Platalea leucorodia;*
- H03.02.01, H05, J03.01.01 nei confronti di: *Canis lupus*, Ursus arctos;*
- H03.02.01, H05, K03.07 nei confronti di: *Circaetus gallicus, Circus pygargus, Gypaetus barbatus;*
- H06.01, J03.01.01, K03.07 nei confronti di: *Bubo bubo, Circus aeruginosus, Falco peregrinus;*
- F03.01, F03.02.05, H06.01, K03.07 nei confronti di: *Lyrurus tetrax;*
- F03.02.05, H03.02.01, H05, H06.01 nei confronti di: *Burhinus oedicephalus;*
- H03.02.01, H05, H06.01, K03.07 nei confronti di: *Circus cyaneus, Phoenicopterus roseus;*
- H03.02.01, H05, J03.01.01, K03.07 nei confronti di: *Aquila chrysaetos, Gyps fulvus;*
- F03.01, F03.02.05, H03.02.01, H05, H06.01 nei confronti di: *Lagopus muta;*
- F03.02.05, H03.02.01, H05, H06.01, K03.07 nei confronti di: *Aythya nyroca;*

PRESO ATTO e CONSIDERATO che la caratterizzazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario complessivamente risponde alle vigenti indicazioni previste per il par. 3.1 della Selezione Preliminare;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie, in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto sopra richiamati;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

ATTESO che la sottrazione di habitat non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. e) num. 1) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

ATTESO che la sottrazione di habitat di specie non solo varia il grado di conservazione bensì anche lo stato di conservazione dell'intero sito, determinando per questo una incidenza significativa negativa, e conseguentemente si determina una situazione di contrasto con la condizione espressa all'art. 2 lett. i) num. 2) del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i.;

ATTESO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno dei limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza di quanto previsto dall'istanza;

DATO ATTO che per l'aggiornamento al Piano non sono rappresentati i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 ess.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

OSSERVATO e CONSIDERATO che lo studio in argomento analizza i parametri di popolazione per le seguenti specie di interesse venatorio: *Alauda arvensis*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Anas acuta*, *Anas crecca*, *Anas platyrhynchos*, *Aythya fuligula*, *Columba palumbus*, *Corvus cornix*, *Corvus corone*, *Coturnix coturnix*, *Fulica atra*, *Gallinago gallinago*, *Gallinula chloropus*, *Garrulus glandarius*, *Lagopus muta helvetica*, *Lymnocyptes minimus*, *Lyrurus tetrrix*, *Mareca penelope*, *Mareca strepera*, *Perdix perdix*, *Phasianus colchicus*, *Philomachus pugnax*, *Pica pica*, *Rallus aquaticus*, *Scolopax rusticola*, *Spatula clypeata*, *Spatula querquedula*, *Streptopelia turtur*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Turdus pilaris*, *Vanellus vanellus*;

OSSERVATO e CONSIDERATO che lo studio in argomento dà evidenza dell'entità del prelievo stagionale (in termini di giornate e carniere) nel periodo 2017-2024 per le seguenti specie cacciabili: *Alauda arvensis*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas platyrhynchos*, *Anas querquedula*, *Anas strepera*, *Aythya ferina*, *Aythya fuligula*, *Columba palumbus*, *Corvus corone*, *Corvus cornix*, *Coturnix coturnix*, *Fulica atra*, *Gallinago gallinago*, *Gallinula chloropus*, *Garrulus glandarius*, *Lagopus muta*, *Lymnocyptes minimus*, *Perdix perdix*, *Phasianus colchicus*, *Philomachus pugnax*, *Pica pica*, *Rallus aquaticus*, *Scolopax rusticola*, *Streptopelia turtur*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Turdus pilaris*, *Vanellus vanellus*, *Lyrurus tetrrix*, *Alectoris graeca*, *Lepus europaeus*, *Oryctolagus cuniculus*, *Vulpes vulpes*, *Lepus timidus*;

DATO ATTO e CONSIDERATO che i dati di abbattimento per *Philomachus pugnax* riportati nello studio esaminato, relativamente alle stagioni venatorie dal 2017 al 2023, evidenziano una l'azzeraamento della della pressione venatoria a partire dalla stagione venatoria 2022-2023 e che i capi abbattuti nelle precedenti stagioni di pianificazione si attestano tra un minimo di circa 130 unità e un massimo di circa 200 unità (con una popolazione veneta non ancora compiutamente stimata e un trend a livello comunitario in decremento);

DATO ATTO e CONSIDERATO che i dati di abbattimento per *Alectoris graeca* riportati nello studio esaminato, relativamente alle stagioni venatorie dal 2017 al 2023, evidenziano una complessiva riduzione della pressione venatoria e che i capi abbattuti nelle ultime due stagioni di rilevamento (2021-2022, 2022-2023) si attestano attorno alle 10 unità (con una popolazione veneta stimata compresa tra le 700 e 900 coppie e un trend in decremento);

DATO ATTO e CONSIDERATO che dati di abbattimento per *Lyrurus tetrrix* riportati nello studio esaminato, relativamente alle stagioni venatorie dal 2017 al 2023, evidenziano una complessiva riduzione della pressione venatoria e che i capi abbattuti nell'ultima stagione di rilevamento (2022-2023) risultano dimezzati rispetto alla precedente, pari a circa 100 unità (con una popolazione veneta stimata di circa 4000 coppie e un trend in lieve decremento);

DATO ATTO e CONSIDERATO che i dati di abbattimento per *Lagopus muta* riportati nello studio esaminato, relativamente alle stagioni venatorie dal 2017 al 2023, evidenziano una complessiva riduzione della pressione venatoria e che nell'ultima stagione di rilevamento (2022-2023) non era prevista alcuna quato di abbattimento mentre in quella precedente i capi abbattuti si attestano a 2 unità (con una popolazione veneta stimata compresa tra le 300 e 400 coppie e un trend in decremento);

RIBADITO che il numero di capi della tipica fauna alpina abbattibili nella stagione venatoria è dettato dai piani di abbattimento redatti annualmente e che per le predette specie, storicamente, il carniere stagionale ammesso si attesta a valori di poche unità, per le quali comunque è atteso, quale accorgimento per evitare il superamento del piano di abbattimento, l'assegnazione nominale del capo;

CONSIDERATO che le vigenti misure di conservazione regionali prevedono altresì delle limitazioni temporali al prelievo delle seguenti specie cacciabili nei siti della rete Natura 2000: *Alauda arvensis*, *Alectoris barbara*, *Alectoris graeca*, *Alectoris rufa*, *Anas acuta*, *Anas clypeata*, *Anas crecca*, *Anas penelope*, *Anas*

platyrhynchos, Anas querquedula, Anas strepera, Aythya ferina, Bonasa bonasia, Colinus virginianus, Columba palumbus, Corvus cornix, Corvus corone, Corvus frugileus, Corvus monedula, Coturnix coturnix, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Fulica atra, Gallinago gallinago, Gallinula chloropus, Garrulus glandarius, Lagopus mutus, Limosa limosa, Lymnocyptes minimus, Passer domesticus, Passer italiae, Passer montanus, Perdix perdix, Phasianus colchicus, Pica pica, Rallus aquaticus, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur, Sturnus vulgaris, Tetrao tetrax, Turdus iliacus, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus pilaris, Vanellus vanellus, Capreolus capreolus, Cervus elaphus, Dama dama, Lepus capensis, Lepus europaeus, Lepus timidus, Oryctolagus cuniculus, Ovis musimon, Rupicapra rupicapra, Silvilagus floridamus, Sus scrofa, Vulpes vulpes;

DATO ATTO e CONSIDERATO che, anche in coerenza con le misure di conservazione regionali, il prelievo venatorio all'interno dei siti della rete Natura 2000 per *Alectoris graeca, Lagopus muta, Lyrurus tetrax* è subordinato all'esecuzione di censimenti primaverili ed estivi e il contingentamento dei permessi al piano di abbattimento, mentre per *Philomachus pugnax* è posto il divieto di abbattimento;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che nella parte analitica dello studio esaminato si fa riferimento a 3 scenari di esercizio dell'attività venatoria (A, B e C) e che, essendo lo scenario C non contemplato nel precedente quadro descrittivo, lo stesso è inteso quale refuso e pertanto le valutazioni vanno riferite solamente allo scenario A e allo scenario B;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in conseguenza del prelievo venatorio (F03.01 e F03.02.05), lo studio esaminato riconosce la possibilità dello scenario A di comportare delle incidenze rilevanti a carico di *Alectoris graeca* e *Lagopus muta* e che tale possibilità viene a mancare nello scenario B;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che lo scenario B subordina l'ammissibilità del prelievo di *Philomachus pugnax, Alectoris graeca, Lagopus muta* e *Lyrurus tetrax* alla valutazione dei dati di censimento e che pertanto il prelievo risulta essere adattativo;

CONSIDERATO che il prelievo adattativo di cui allo scenario B corrisponde alla misura annuale del grado di conservazione e conseguentemente l'ammissibilità del prelievo, con capo assegnato, è subordinata al mantenimento di uno stato di conservazione stabile o positivo, tenuto conto che la quantificazione del prelievo deve seguire le linee guida emanate da ISPRA nello schema del piano di gestione della specie;

RITENUTO che per le specie di interesse comunitario oggetto di prelievo venatorio (*Philomachus pugnax, Alectoris graeca, Lagopus muta* e *Lyrurus tetrax*), la quota di abbattimento va stabilita sulla base di censimenti specifici e del monitoraggio annuale del grado di conservazione, provvedendo fino alla registrazione di un trend positivo ad un prelievo di tipo conservativo in riferimento al successo riproduttivo delle popolazioni e prevedendo la sospensione laddove il monitoraggio non consentisse di evidenziare il mantenimento di un grado di conservazione soddisfacente della specie;

PRESO ATTO e CONSIDERATO che *Lyrurus tetrax* è altresì soggetto agli effetti indiretti del prelievo venatorio durante i censimenti tardo estivi con cane ma che questi potrenno risultare non significativi laddove tali censimenti siano autorizzati non prima del 15 agosto nel distretto esalpico, del 25 agosto nel mesalpico e del 30 agosto nell'endalpico e con il vincolo d'uso di cani di almeno 3 anni d'età.

PRESO ATTO e CONSIDERATO che, in aggiunta a sopra, per quanto attiene gli effetti indiretti del prelievo venatorio (F03.02.05) risultano situazioni di incidenza a carico anche di ulteriori specie di interesse comunitario (*Aythya nyroca, Calandrella brachydactyla, Porzana parva, Porzana porzana, Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia, Gallinago media*) per le quali rispetto allo scenario A risultano progressivamente residuali nello scenario B in ragione dei seguenti accorgimenti: limitazione dell'orario della giornata venatoria nella caccia della moretta; esclusione di gallinella d'acqua e porciglione dalle specie di migratoria abbattibili nelle due giornate aggiuntive dei mesi di ottobre e novembre; l'esecuzione di periodici corsi di riconoscimento di Calandrella e Moretta tabaccata rispetto alle specie venabili similari; la regolamentazione del periodo e della modalità di censimento con cane di Fagiano di monte; la limitazione del periodo di caccia della beccaccia dal 15 ottobre al 30 novembre nella Zona Alpi (al di sopra dei 1200 m di quota nell'area esalpica e mesalpica e dei 1400 m nel distretto endalpico);

CONSIDERATO che la riduzione dell'orario della giornata venatoria prevista per Moretta, Porciglione, Gallinella e Beccacino deve garantire, in assenza di adeguata visibilità (in termine di luminosità e profondità, che non deve essere inferiore a 50 m), di escludere possibili confusioni con specie caratterizzate da aspetto morfologico simile e/o frequentanti gli stessi ambienti (con particolare riferimento alle seguenti specie di interesse comunitario Moretta tabaccata, Schiribilla e Voltolino, Croccolone);

CONSIDERATO e RITENUTO che le indicazioni di ISPRA sono altresì funzionali alla riduzione di rischio di confusione e degli abbattimenti accidentali;

CONSIDERATO e RITENUTO che, in aggiunta a sopra, gli effetti indiretti del prelievo venatorio conseguente al fenomeno di saturnismo sono già limitati negli scenari in quanto è previsto il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, nonché nel raggio di 150 metri dalle

rive più esterne, e il divieto di uso di munizioni contenenti piombo nella caccia agli ungulati (mono e poligastrici) all'interno dell'intera zona alpi e delle aree ad essa esterne ma ricadenti nell'area biogeografica alpina;

CONSIDERATO e RITENUTO che l'art. 12, c.3, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone e che nell'immissione per scopi venatori siano sempre escluse specie ovvero relative sottospecie non autoctone in assenza di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;

RISCONTRATO e CONSIDERATO che, come da previsione dello studio esaminato, lo scenario B garantisce incidenze non significative a carico delle specie di interesse comunitario di cui sopra, diversamente da quanto atteso con lo scenario A e che, anche in considerazione di dati non probanti la stabilità della popolazione delle predette specie di interesse comunitario, le previsioni dello scenario B andranno assunte preferibilmente nella definizione del calendario venatorio stagionale nel periodo di programmazione "2022-2027" che dovrà tener conto delle indicazioni espresse da ISPRA;

RITENUTO che, le previsioni dello scenario B dovranno essere assunte preferibilmente nella definizione del calendario venatorio stagionale e nella definizione dei calendari integrativi stagionali venatori, fatto salvo quanto annualmente disposto dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in materia, e tenuto conto che nell'attuazione dell'esercizio attività venatoria per l'intera durata del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027" sia ammesso l'abbattimento di *Philomachus pugnax*, *Alectoris graeca*, *Lagopus muta* e *Lyrurus tetrrix*, qualora i censimenti annuali attestino il raggiungimento o il mantenimento di un grado di conservazione soddisfacente della specie, e siano adottate nei relativi calendari le più efficaci disposizioni per contrastare il fenomeno dell'abbattimento accidentale delle specie di interesse comunitario non venabili (tra cui *Aythya nyroca*, *Calandrella brachydactyla*, *Porzana parva*, *Porzana porzana*, *Tetrao urogallus*, *Tetrastes bonasia*, *Gallinago media*);

CONSIDERATO e RITENUTO che quando indicato in materia di valutazione di incidenza nel parere n. 152 del 01/07/2021 della Commissione Regionale VAS risulti superato con la presente valutazione, proprio in virtù delle modifiche correttive proposte, fatta salva la necessità di soddisfare il rispetto della procedura di VINCA anche dei Piani di controllo ed eradicazione in quanto non compresi nell'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio;

RITENUTO che, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, non siano sottratte superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario, non si determini (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali dei predetti habitat e specie di interesse comunitario;

RITENUTO che, anche con riguardo al mantenimento dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate, sia dato seguito alle misure di conservazione prioritarie CO2, CO4 e CO10 di cui alla "Misura correttiva 5 – Disposizioni per la conservazione e miglioramento ambientale" a partire dalle Oasi di Protezione e dalle Zone di Ripopolamento e Cattura individuate e nelle aree di connessione ecologica-funzionale tra queste, anche con riferimento alla rete Natura 2000;

CONSIDERATO e RITENUTO che, per le peculiarità di questa istanza, non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

RITENUTO che sia verificata la corretta attuazione dell'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027" (di cui al D.D.R. 61/2024) per l'intera durata della pianificazione, fornendo adeguato riscontro documentale alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che, qualora le informazioni e le conclusioni fornite con gli studi siano ritenute non sufficienti o non condivisibili dall'autorità competente, può corrispondere l'obbligo di effettuare il monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

ATTESO che, per quanto sopra, qualora non sia fornito il suddetto riscontro o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sarà effettuato il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare di valutazione di incidenza;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala inoltre che la documentazione ai fini della procedura per la valutazione di incidenza è parzialmente conforme alle indicazioni riportate nell'Allegato A alla D.G.R. 1400/2017 (fase 2, 3 e 4 della selezione preliminare) e i giudizi espressi nell'esaminato studio sulla significatività delle incidenze, in quanto derivanti da metodi soggettivi di previsione e non comprensivi dell'analisi puntuale della variazione del grado di conservazione, possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione di opportune prescrizioni e raccomandazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., la Valutazione di Incidenza è effettuata dall'Autorità competente all'Autorizzazione, le cui valutazioni in merito alla significatività dell'incidenza possono discostarsi, seppur motivatamente sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, da quelle riportate nella presente relazione tecnica istruttoria;
PERTANTO per quanto sopra, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, si propone all'Autorità competente di:

PRENDERE ATTO

della dichiarazione del dott. Emiliano MOLIN, il quale dichiara che "*La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti della rete Natura 2000.*"

e

DARE ATTO

- i. quando indicato in materia di valutazione di incidenza nel parere n. 152 del 01/07/2021 della Commissione Regionale VAS risulta superato con la presente valutazione, a seguito delle modifiche correttive proposte per l'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027" in considerazione dell'urbanizzazione territoriale intercorsa a scapito degli ambiti di attuazione del Piano Faunistico Venatorio (in particolare il TASP su cui si fonda la definizione dell'indice di densità venatoria oltreché l'individuazione degli istituti privatistici e degli istituti di protezione);
- ii. che la Pianificazione deve garantire il mantenimento dei livelli previsti per gli istituti di protezione, risultanti coincidenti con il livello minimo di legge al di fuori della Zona Faunistica Alpi;
- iii. che gli aspetti conseguenti dell'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027" (di cui al D.D.R. 61/2024) non oggetto della presente valutazione (tra cui gli interventi conseguenti ai Piani di controllo ed eradicazione di controllo e gestione delle specie alloctone/invasive/problematiche) siano subordinate al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- iv. che è ammessa l'attuazione della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2007, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);
 - B. l'attuazione sia riconducibile ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
 - C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con il territorio locale e, in assenza di quanto previsto dal medesimo articolo e secondo le modalità di cui al D.M. del 02.04.2020, siano sempre escluse specie ovvero relative sottospecie non autoctone nell'immissione per scopi venatori;
- v. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo sotto riportato, nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario e in particolare per: 1130 "Estuari", 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1210 "Vegetazione annua delle linee di deposito marine", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di Spartina (*Spartinion maritima*)", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", 2110 "Dune embrionali mobili", 2120 "Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche)", 2130* "Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie)", 2230 "Dune con prati dei *Malcolmietalia*", 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp", 2270* "Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*", 3130 "Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto- Nanojuncetea*", 3150 "Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*", 3160 "Laghi e stagni distrofici naturali", 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea", 3230 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*", 3240 "Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix elaeagnos*", 3260 "Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho- Batrachion*", 3270 "Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.", 4060 "Lande alpine e boreali", 4070* "Boscaglie di *Pinus mugo* e *Rhododendron hirsutum* (*Mugo-Rhododendretum hirsuti*)", 4080 "Boscaglie subartiche di *Salix* spp.", 5130 "Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli", 6110* "Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'*Alyssosedion albi*", 6150 "Formazioni erbose boreo-alpine silicee", 6170 "Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine", 6210* "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato

calcareo (*Festuco-Brometalia*)", 6230* "Formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)", 6410 "Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*)", 6420 "Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*", 6430 "Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile", 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*)", 6520 "Praterie montane da fieno", 7110* "Torbiera alte attive", 7140 "Torbiera di transizione e instabili", 7150 "Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*", 7210* "Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*", 7220* "Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (*Cratoneurion*)", 7230 "Torbiera basse alcaline", 7240* "Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*", 8110 "Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (*Androsacetalia alpinae* e *Galeopsietalia ladani*)", 8120 "Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini (*Thlaspietea rotundifolii*)", 8130 "Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili", 8210 "Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica", 8220 "Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica", 8230 "Rocce silicee con vegetazione pioniera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*", 8240* "Pavimenti calcarei", 8310 "Grotte non ancora sfruttate a livello turistico", 8340 "Ghiacciai permanenti", 9110 "Faggeti del *Luzulo-Fagetum*", 9130 "Faggeti dell'*Asperulo-Fagetum*", 9140 "Faggeti subalpini dell'Europa Centrale con *Acer* e *Rumex arifolius*", 9150 "Faggeti calcicoli dell'Europa Centrale del *Cephalanthero-Fagion*", 9170 "Querceti di rovere del *Galio-Carpinetum*", 9180* "Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del *Tilio-Acerion*", 91D0* "Torbiera boschose", 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)", 91F0 "Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur*, *Ulmus laevis* e *Ulmus minor*, *Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*)", 91H0* "Boschi pannonici di *Quercus pubescens*", 91K0 "Foreste illiriche di *Fagus sylvatica* (*Aremonio-Fagion*)", 91L0 "Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)", 9260 "Boschi di *Castanea sativa*", 92A0 "Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*", 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*", 9410 "Foreste acidofile montane e alpine di *Picea* (*Vaccinio-Piceetea*)", 9420 "Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*", 9530* "Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici" *Egretta alba*, *Circus pygargus*, *Circus cyaneus*, *Aquila chrysaetos*, *Lanius minor*, *Recurvirostra Adenophora lilifolia*, *Anacamptis pyramidalis*, *Buxbaumia viridis*, *Campanula scheuchzeri*, *Cypripedium calceolus*, *Gladiolus palustris*, *Hamatocaulis vernicosus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Linum maritimum*, *Liparis loeselii*, *Marsilea quadrifolia*, *Salicornia veneta*, *Austropotamobius pallipes*, *Cerambyx cerdo*, *Coenonympha oedippus*, *Erebia calcaria*, *Euphydryas aurinia*, *Euplagia quadripunctaria*, *Gomphus flavipes*, *Leucorrhinia pectoralis*, *Lopinga achine*, *Lucanus cervus*, *Lycaena dispar*, *Osmoderma eremita*, *Parnassius apollo*, *Parnassius mnemosyne*, *Phengaris arion*, *Proserpinus proserpina*, *Rosalia alpina*, *Saga pedo*, *Vertigo angustior*, *Vertigo genesii*, *Zerynthia polyxena*, *Acipenser naccarii*, *Alosa fallax*, *Alosa agone*, *Aphanius fasciatus*, *Barbus meridionalis*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Chondrostoma soetta*, *Cobitis bilineata*, *Cottus gobio*, *Knipowitschia panizzae*, *Lampetra zanandreae*, *Leuciscus souffia*, *Petromyzon marinus*, *Pomatoschistus canestrinii*, *Rutilus pigus*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Pelobates fuscus insubricus*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Salamandra atra*, *Salamandra atra aurorae*, *Triturus carnifex*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Emys orbicularis*, *Hierophis viridiflavus*, *Lacerta bilineata*, *Natrix tessellata*, *Podarcis muralis*, *Podarcis siculo*, *Testudo hermanni*, *Vipera ammodytes*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Circus pygargus*, *Circus cyaneus*, *Strix uralensis*, *Aquila chrysaetos*, *Lanius minor*, *Lanius collurio*, *Recurvirostra avosetta*, *Ficedula albicollis*, *Sterna sandvicensis*, *Circaetus gallicus*, *Sylvia nisoria*, *Calandrella brachydactyla*, *Anthus campestris*, *Himantopus himantopus*, *Tringa glareola*, *Ciconia ciconia*, *Ciconia nigra*, *Aegolius funereus*, *Glaucidium passerinum*, *Philomachus pugnax*, *Alectoris graeca saxatilis*, *Tetrao tetrix*, *Falco vespertinus*, *Circus aeruginosus*, *Pernis apivorus*, *Falco peregrinus*, *Pandion haliaetus*, *Phoenicopterus roseus*, *Acrocephalus melanopogon*, *Bonasa bonasia*, *Sternula albifrons*, *Charadrius alexandrinus*, *Larus melanocephalus*, *Larus genei*, *Tetrao urogallus*, *Egretta garzetta*, *Coracias garrulus*, *Gypaetus barbatus*, *Gyps fulvus*, *Grus grus*, *Asio flammeus*, *Bubo bubo*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Alcedo atthis*, *Aythya nyroca*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Nycticorax nycticorax*, *Burhinus oedicnemus*, *Emberiza hortulana*, *Lagopus mutus*, *Glareola pratincola*, *Picus canus*, *Dryocopus martius*, *Picoides tridactylus*, *Pluvialis apricaria*, *Crex crex*, *Porzana parva*, *Ardeola ralloides*, *Falco columbarius*, *Platalea leucorodia*, *Sterna hirundo*, *Gelochelidon nilotica*, *Gavia arctica*, *Gavia stellata*, *Caprimulgus europaeus*, *Ixobrychus minutus*, *Botaurus stellaris*, *Lullula arborea*, *Porzana porzana*, *Barbastella barbastellus*, *Canis lupus*, *Dryomys nitedula*, *Eptesicus nilssonii*, *Eptesicus serotinus*, *Felis silvestris*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*, *Lynx lynx*, *Miniopterus schreibersi*, *Muscardinus avellanarius*, *Myotis blythii*, *Myotis daubentoni*, *Myotis myotis*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Pipistrellus pygmaeus*, *Plecotus auritus*, *Plecotus austriacus*,

- Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Tadarida teniotis, Ursus arctos;*
- vi. che l'esercizio dell'attività venatoria secondo i criteri di cui allo scenario B garantisce incidenze non significative a carico delle specie di interesse comunitario, tenuto conto che:
- A. l'abbattimento di *Philomachus pugnax, Alectoris graeca, Lagopus muta e Lyrurus tetrrix* risulta possibile qualora i censimenti annuali attestino il raggiungimento o il mantenimento di un grado di conservazione soddisfacente della specie;
- B. andranno adottate nei relativi calendari le più efficaci misure per contrastare il fenomeno dell'abbattimento accidentale delle specie di interesse comunitario non venabili (tra cui *Aythya nyroca, Calandrella brachydactyla, Porzana parva, Porzana porzana, Tetrao urogallus, Tetrastes bonasia, Gallinago media*);
- vii. che la fase di esercizio dell'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027" non determina incidenze significative negative qualora non si realizzino la sottrazione di superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario, la contrazione del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e la variazione dell'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero non sia garantita la disponibilità di superfici di equivalente idoneità;

e

RICONOSCERE

una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza dell'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027"

e

PRESCRIVERE

1. nelle fasi attuative e di esercizio di Piano di non sottrarre superfici riferibili agli habitat di interesse comunitario e di non determinare (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali dei predetti habitat e specie di interesse comunitario;
2. di adottare, in assenza di adeguate motivazioni, lo scenario B nella definizione del calendario venatorio stagionale e nella definizione dei calendari integrativi stagionali, fatti salvi pareri e disposizioni di altri soggetti istituzionalmente competenti, garantendo comunque un prelievo di tipo conservativo per le specie di interesse comunitario venabili in presenza di un grado di conservazione non soddisfacente e l'adozione delle più efficaci disposizioni per contrastare il fenomeno dell'abbattimento accidentale delle specie di interesse comunitario non venabili;
3. di provvedere alla realizzazione delle misure prioritarie per la conservazione CO2, CO4 e CO10 di cui alla "Misura correttiva 5 – Disposizioni per la conservazione e miglioramento ambientale" a partire dalle Oasi di Protezione e dalle Zone di Ripopolamento e Cattura individuate e nelle aree di connessione ecologica-funzionale tra queste, anche con riferimento alla rete Natura 2000;
4. di verificare la corretta attuazione di quanto previsto dall'aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio Regionale "2022-2027" per l'esercizio dell'attività venatoria, fornendo adeguato riscontro documentale alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;

e

RACCOMANDARE

- di comunicare anche all'Autorità regionale competente per la valutazione di incidenza, contestualmente alle periodiche attività di monitoraggio VAS di cui all'art. 18 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., i dati dei censimenti delle specie di interesse comunitario di interesse venabile e comunque i dati sulle altre specie di interesse comunitario acquisiti durante i censimenti delle specie venabili, come pure i relativi dati stagionali di lettura dei carnieri;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato

Venezia, lì 20/03/2024

P.O. Coordinamento Istruttorie Vinca -